

Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2024, n. 17-8126

D.Lgs. 152/2006 articolo 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) inerente al progetto "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO", localizzato nel Comune di Pragelato (TO), presentato dal Comune di Pragelato (TO). Cat. B.7 c) di cui alla LR 13/2023 (già B1.24 di cui alla LR 40/98) - Pos. 2023-02/VAL.



Seduta N° 427

Adunanza 31 GENNAIO 2024

Il giorno 31 del mese di gennaio duemilaventiquattro alle ore 14:35 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di , Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesisio ICARDI - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

DGR 17-8126/2024/XI

OGGETTO:

D.Lgs. 152/2006 articolo 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) inerente al progetto “Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO”, localizzato nel Comune di Pragelato (TO), presentato dal Comune di Pragelato (TO). Cat. B.7 c) di cui alla LR 13/2023 (già B1.24 di cui alla LR 40/98) - Pos. 2023-02/VAL.

A relazione di: (Ricca) Marnati

Premesso che:

- l'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006 disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, disponendo, tra l'altro, che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso;

- il comma 7 del suddetto articolo dispone, in particolare, che: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del medesimo Decreto Legislativo”;

- al comma 7-bis del suddetto articolo si specifica che: “Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, l’amministrazione competente indica in Conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella Conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo”;
- l’articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA;
- ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 13/2023, che ha introdotto le nuove disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Ambientale Integrata, abrogando la Legge Regionale 40/1998, le disposizioni di tale Legge si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa;
- con la DGR n. 21 – 27037 del 12 aprile 1999 sono state approvate le disposizioni sulla composizione dell’Organo tecnico regionale di cui all’articolo 7 della Legge Regionale 40/1998 (ora disciplinato dall’articolo 5 della Legge Regionale 13/2023) e le indicazioni procedurali per la disciplina delle procedure di valutazione, verifica e specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale previste dalla medesima Legge Regionale.

Preso atto che:

- in data 28 marzo 2023 il Comune di Pragelato ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA (successivamente perfezionata con prot. n. 49878/A1605B del 04-04-2023), inerente il progetto di “*Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO*” localizzato nel Comune di Pragelato (TO);
- la domanda, insieme con i relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze “*On line*”, di cui alla DGR n. 28-1226 del 23 marzo 2015;
- gli interventi consistono nella realizzazione di un impianto di “*Skiroll*” e “*Biathlon*” nel *parterre* del sito Olimpico del Salto di Pragelato, costituito da un sistema di opere complementari tra loro per la creazione di un nuovo stadio di *Biathlon* alla base dei trampolini Olimpici, composto principalmente da: un Poligono di Tiro, una pista con tracciato ad anelli per lo Sci da Fondo e lo “*Skiroll*” estivo, un impianto di innevamento programmato ed alcune altre opere a corollario (Tunnel di Accesso all’albergo “*Skijumping*”, opere di compensazione ambientale);
- il progetto rientra nella categoria progettuale B.7 c) di cui alla LR 13/2023 (già B1.24 di cui alla LR 40/1998).

Preso, inoltre, atto che:

- in merito alla necessità della variante urbanistica al PRGC vigente e della contestuale modifica alle Aree sciabili, sulla base di quanto emerso in sede istruttoria, è stato stabilito in accordo con il Comune di Pragelato che l’iter procedurale della variante urbanistica dovrà seguire quanto previsto all’art. 17 comma 5 della LR 56/1977 e che tale procedimento rimarrà esterno al procedimento di PAUR, in quanto l’integrazione procedurale, prevista dal comma 3 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, è necessaria solo per le varianti di cui all’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

- l'istanza presentata comprendeva contestuale richiesta di avvio della procedura di Valutazione d'incidenza relativa alla misura di compensazione individuata dal proponente e inerente lo smantellamento degli impianti di risalita denominati Seggiovie GOURG (già Conca del Sole) e MAIDETTE II (già Smeraldo) e sciovie CRISTALLO e BELOTTE-PIZ localizzate in Comune di Pragelato (TO) e ricadenti nella ZSC e ZPS IT1110080-Val Troncea; tale intervento, come evidenziato in corso d'istruttoria, è un obbligo previsto dall'art. 12 della LR n. 74/1989;

- il proponente, in sede di integrazioni, ha proposto come nuovo intervento compensativo la sistemazione di un movimento franoso superficiale in destra orografica del torrente Chisone presso *Pattemouche*, ricadente all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea" e per il quale sarebbe stato necessario l'assoggettamento a Valutazione di Incidenza a livello di Screening, come previsto dall'art. 43 della LR 19/09;

- come emerso in sede di Conferenza di Servizi del 7-11-2023 e di tavolo tecnico tra Regione, Città Metropolitana di Torino ed Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie del 21-11-2023, in accordo con il proponente, tale intervento compensativo è stato sostituito, così come specificato alla condizione ambientale n. 4 riportata nella Parte A - Sezione 4 dell'Allegato tecnico alla presente deliberazione; degli esiti di tale tavolo tecnico è stata data comunicazione al proponente con nota prot n. 21680/A2106B del 29-11-2023;

- come evidenziato nella nota prot. 1139/A2106B del 22-01-2024, il nuovo intervento compensativo non necessita di Valutazione d'Incidenza.

Dato atto che:

- il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con DGR n. 21-27037 del 12-04-1999, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 6157/A2106B del 06-04-2023, la Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport (Settore Sport e tempo libero), quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali Ambiente, Energia e Territorio, e Agricoltura e cibo e Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile trasporti e logistica;

- in base a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (cd. "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale"):

- Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*", di competenza della Commissione locale per il paesaggio.
- Nulla Osta Ministeriale sulla Valutazione del Rischio Archeologico ai sensi dell'art. 41 c.4 del D.Lgs.36/2023 di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino.
- Autorizzazione idraulica e concessione demaniale ai sensi del RD 523/1904 e s.m.i., della LR 12/2004 e s.m.i. e del DPGR 10/R/2022 di competenza della Regione Piemonte.
- Nulla Osta ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo n. 259/03 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 207/2021 per la realizzazione/posa delle condutture elettriche di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
- Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della LR 9 agosto 1989, n. 45, di competenza della Regione Piemonte.
- Permesso di Costruire ai sensi del Testo Unico sull'Edilizia DPR 380/2001, di competenza del

Comune di Pragelato e ricompreso nell'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione appaltante.

- Concessione amministrativa avente a oggetto terreni di uso civico, ai sensi DPGR 8/R del 27-06-2016, di competenza del Comune di Pragelato.
- Convenzione di sub-concessione tra Comune di Pragelato e Società Parcolimpico S.r.l. per l'utilizzo dell'area dei trampolini.
- Nulla Osta/assenso da parte dell'Ente detentore del diritto di superficie sui terreni dell'area dei trampolini, di competenza della Fondazione 20 Marzo 2006.
- Nulla Osta/assenso da parte dell'Ente proprietario dei terreni dell'area dei trampolini, di competenza della Città metropolitana di Torino;

- in data 06-04-2023 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Piemonte alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>

- il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 6140/A2106B del 06-04-2023, ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica della completezza della documentazione, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

- a seguito della suddetta verifica, è stata riscontrata la necessità di integrare gli elaborati progettuali ed è stata inviata apposita richiesta di integrazione con nota prot. 7577/A2106B del 04-05-2023;

- il Proponente ha provveduto a integrare la documentazione con nota prot. 9829/A2106B del 12-06-2023;

- il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 12-06-2023 sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della Legge 241/1990, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informativi, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; il Comune ha provveduto ad effettuare la pubblicazione dal giorno 12-06-2023 al giorno 12-07-2023, come da relativa attestazione inviata con nota prot. 9827/A2106B del 12-06-2023;

- l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo Tecnico di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 40/1998, che trova ancora applicazione in virtù dell'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 13/2023, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA - Piemonte.

Dato atto, inoltre, che il responsabile del procedimento, tenuto conto dei risultati delle consultazioni svolte e, in particolare, dell'assenza di osservazioni da parte del pubblico e della documentazione presentata dal Proponente, ha predisposto un Documento Tecnico composto da:

Sezione 1 - ELENCO ELABORATI PROGETTUALI, tale sezione riporta in elenco gli elaborati progettuali, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte, redatti sulla base dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione progettuale relativa ai titoli abilitativi richiesti nonché delle integrazioni ed approfondimenti forniti dal Proponente, ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché di quelli acquisiti nel corso della Conferenza

di Servizi, costituenti parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale stessa;

Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO SVOLTO, tale sezione descrive analiticamente lo svolgimento dell'iter istruttorio, attestando il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006; inoltre, relativamente al processo di partecipazione del pubblico, a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, dà atto che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Sezione 3 – VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, tale sezione riporta i Verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi, tenutesi rispettivamente il 7-11-2023 e il 12-12-2023;

Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE, tale sezione riporta le condizioni ambientali oggetto di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006;

Sezione 5 – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, tale sezione prende atto di quanto presentato dal proponente per il monitoraggio ambientale degli interventi realizzati;

Sezione 6 - TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI, tale sezione riporta autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi e il cronoprogramma relativo ai titoli abilitativi per i quali è richiesto un livello progettuale esecutivo, e per i nulla osta necessari alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio dell'attività necessari di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa comprensivo delle modalità e delle tempistiche delle condizioni da verificare per il rilascio del titolo definitivo.

Dato atto che:

- nella prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 7-11-2023 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le condizioni di cui alla sezione 4;
- nella seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 12-12-2023 sono stati acquisiti i titoli abilitativi ed è stato definito il cronoprogramma per i titoli da conseguire successivamente ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, come riportato nella sezione 6;
- sussistono, pertanto, le condizioni per il rilascio del Provvedimento favorevole Unico Regionale, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
- è stata stabilita la durata del provvedimento in anni cinque dalla sua avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fermo restando che l'efficacia temporale dei rispettivi titoli abilitativi acquisiti è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore;
- è stato stabilito che le "Condizioni e le misure supplementari" relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei Soggetti titolari al rilascio degli stessi;
- è stato stabilito che i titoli abilitativi da conseguire successivamente e direttamente dalle Autorità preposte al relativo rilascio, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e indicati

nella suddetta Sezione 6 dovranno essere acquisiti nel rispetto del cronoprogramma presente in tale sezione e dovranno essere trasmessi, una volta acquisiti, alla struttura regionale responsabile del procedimento nonché al Settore Valutazioni Ambientali e procedure integrate.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

Dir. 2014/52/UE che modifica la Dir. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati e s.m.i.;

D.Lgs n. 152/2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.Lgs n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

RD n. 523/1904, che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie e s.m.i.;

LR n. 12 del 18 maggio 2004, "Modifica della legge regionale n. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" e s.m.i.;

DPGR n. 10/R del 16 dicembre 2022, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14." e s.m.i.;

D.Lgs n. 207/2021 "Codice delle comunicazioni elettroniche" "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)" e s.m.i.;

LR n. 45/1989, "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27." e s.m.i.;

LR n. 56/1977, "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;

DPR n. 380/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;

L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

LR n. 40/1998, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;

LR n. 13/2023, "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40" e s.m.i.;

DGR n. 21-27037 del 12/04/1999 "L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione: individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative" e s.m.i.;

LR n. 23/2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

DGR n. 28-1226 del 23/03/2015, "Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale on line" e s.m.i.;

DPGR 8/R del 27/06/2016, Regolamento regionale recante: "Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)".

Attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi Decisoria nella seduta del 7 novembre 2023 per le componenti ambientali e conseguentemente di esprimere, ai sensi degli articoli 25 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006, la compatibilità ambientale dell'intervento come previsto dall'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO" presentato dal Comune di Pragelato (TO), localizzato nel Comune di Pragelato, per le motivazioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, illustrate nella Parte A dell'Allegato Tecnico (che contiene le Sezioni da 1 a 5, indicate in premessa) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;

- di prendere atto dei titoli abilitativi acquisiti in sede di Conferenza di Servizi Decisoria nella seduta del 12 dicembre 2023 e conseguentemente di autorizzare il Proponente alla realizzazione del suddetto progetto, sulla base dei titoli abilitativi indicati in premessa e ricompresi nel presente provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, elencati nella Parte B dell'Allegato Tecnico (che contiene la Sezione 6, indicata in premessa) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere, a condizione che vengano acquisiti gli ulteriori titoli abilitativi puntualmente indicati nella sezione 6 dell'Allegato;

- di stabilire che:

- secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di VIA ha efficacia per anni cinque dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;
- ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nell'Allegato Tecnico - Parte A - Sezione 4, è tenuto a trasmettere all'Autorità Competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza;
- le "Condizioni e le misure supplementari" relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento oggetto del presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei Soggetti titolari al rilascio degli stessi;
- i titoli abilitativi da conseguire successivamente e direttamente dalle Autorità preposte al

relativo rilascio, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e indicati nella Sezione 6 dell'allegato dovranno essere acquisiti nel rispetto del cronoprogramma presente in tale sezione e dovranno essere trasmessi una volta acquisiti alla struttura regionale responsabile del procedimento nonché al Settore Valutazioni Ambientali e procedure integrate;

- il Proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere ai predetti Soggetti, titolari degli ulteriori titoli abilitativi acquisiti e sostituiti dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale oggetto della presente deliberazione, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle “Condizioni e misure supplementari” ivi contenute;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e sport, Settore Sport e tempo libero, l'invio della copia della presente deliberazione al Proponente, a tutti i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 40/1998, che trova ancora applicazione in virtù dell'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 13/2023, e al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale come previsto dal comma 10 dell'art. 3 della L.R. 13/2023;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8126-2024-All_1-All_1_Tecnico.pdf
2. DGR-8126-2024-All_2-All_2_Verballi_CdS.pdf
DGR-8126-2024-All_3-All_3_Titoli_Autorizz.pdf
- 3.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) DI
CUI ALL'ART. 27-bis D.Lgs. 152/2006
**“Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito
Olimpico del Salto di PRAGELATO”**

Proponente: **Comune di Pragelato**

ALLEGATO TECNICO

PARTE A

**Analisi della compatibilità ambientale del progetto
(Provvedimento di VIA)**

PARTE B

Titoli abilitativi acquisiti

GENNAIO 2024

Indice generale

Parte A – ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO	3
Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI	3
Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO.....	6
Sezione 3 – VERBALI DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	8
Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE.....	9
Sezione 5 – PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA).....	12
Parte B – Sezione 6 – TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI.....	13

Parte A – ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO

Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Pubblicati e consultabili sul sito web regionale

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E ELENCO ELABORATI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI

Titolo	Nome file	Data
Elenco File Allegati	ElencoAllegati_20230404_150705	04/04/2023
Studio di impatto ambientale	CPPB_0_D_IA_001_0 StudioImpattoAmbientale	23/03/2023
Sintesi in linguaggio non tecnico	CPPB_0_D_IA_002_0 SintesiLinguaggioNonTecnico	23/03/2023
Avviso al pubblico (art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152 2006)	avviso	27/03/2023
Documentazione per la Valutazione d'Incidenza	CPPB_0_D_IA_010_0 SchedaValutazioneIncidenza_Privacy *	04/04/2023
Elaborati previsti dalle normative di settore	06_SI_AreaDiProgettazioneDellaSicurezza 07_AC_AreaDiProgettazioneAcustica 05_RG_AreaDiProgettazioneGeologicoNivologica 04_IA_AreaDiProgettazioneAmbientale 03_UB_AreaDiProgettazioneUrbanisticaCatastale *	04/04/2023
Elenco atti autorizzativi e concessori da acquisire (art. 27 bis, c. 1 del D.Lgs. 152 2006)	CPPB_0_D ELENCO AUTORIZZAZIONI_VIA	23/03/2023

Titolo	Nome file	Data
Elaborati progettuali	B_TunnelAccessoSkijumping C_PistaFondo 1 C_PistaFondo 2 C_PistaFondo 3 C_PistaFondo 4 E_LineeInnevamento 0_OperePreparatorieComuni 01_PG_AreaDiProgettazioneGenerale 3 01_PG_AreaDiProgettazioneGenerale 2 01_PG_AreaDiProgettazioneGenerale 1 A_PoligonoTiro D_PistaSkiroll	04/04/2023
Files per la georeferenziazione del progetto	02_ShapeFiles.rar	04/04/2023
Elenco File Allegati del 05/06/2023	ElencoIntegrazioni_20230605_221717	05/06/2023
Integrazioni 05/06/2023	CPPB_0_D_IA_001_1 StudiImpattoAmbientale CPPB_0_D_IA_006_1 RelazioneForestaleMitigazioneAmbientale CPPB_0_D_IA_010_1 SchedeValutazioneIncidenza * CPPB_0_D_IA_012_0 DisciplinareSversamentiAccidentali CPPB_0_D_PT_002_1 RelazioneIdrologica_Idraulica CPPB_0_D_PT_004_1 sezioni T. Chisone 1 di 3 CPPB_0_D_PT_005_1 sezioni T. Chisone 2 di 3 CPPB_0_D_PT_006_0 sezioni T. Chisone 3 di 3 I21B21003510005_VPIA Prigelato CPPB_0_D_UB_003_1 Catasto CPPB_0_D_UB_001_1 RelazioneUrbanistica CPPB_0_D_SI_002_1_LayoutCantiere CPPB_0_D_PT_003_1 Planimetria T. Chisone CPPB_0_D_PG_018_0 RelazioneIntegrativa CPPB_0_D_IA_011_0_Aree_boscate_trasformazione CPPB_0_D_IA_007_1 OpereCompensazioneAmbientale CPPB_0_D_IA_002_1 SintesiLinguaggioNonTecnico	05/06/2023
Elenco File Allegati del 07/06/2023	ElencoIntegrazioni_20230607_120126	07/06/2023
Integrazioni 07/06/2023	1_Relazione illustrativa 2_Tabelle normative 5c 5b 4c Documento tecnico VAS	07/06/2023
Elenco File Allegati del 09/06/2023	ElencoIntegrazioni_20230609_124107	09/06/2023
Integrazioni 09/06/2023	01_Avviso	09/06/2023
Elenco File Allegati del 10/08/2023	ElencoIntegrazioni_20230810_145001	10/08/2023
Integrazioni 10/08/2023	2023_richiesta_proroga	10/08/2023

Titolo	Nome file	Data
Integrazioni 12/10/2023	CPPB_0_D_AL_001_0 PianoEconomicoFinanziario CPPB_D_D_PT_004_1 DisegniDettaglioParticolari_Skiroll CPPB_0_D_IA_007_2 OpereCompensazioniAmbientali CPPB_0_D_IA_008_1 Carta_Interventi_Recupero_Compensazione CPPB_0_D_IA_013_0 AnalisiClimatica CPPB_0_D_IA_014_0 PianoManutenzioneOpereAVerde CPPB_0_D_PG_001_2 ElencoElaborati CPPB_0_D_PG_002_1 RelazioneIllustrativa CPPB_0_D_PG_006_1 AnalisiPrezziElementari CPPB_0_D_PG_007_1 ElencoPrezziUnitari CPPB_0_D_PG_008_1 ComputoMetricoEstimativo_QE CPPB_0_D_PG_009_1 FascicoloFotografico CPPB_0_D_PG_014_1 PlanimetriaScaviRiporti CPPB_0_D_PG_015_1 RegimazioniAcqueSuperficiali CPPB_0_D_PG_016_1 PlanimetriaGeneraleOpereDifesaSpondaleeSostegnoVersante CPPB_0_D_PG_019_0 RelazioneIntegrativa CPPB_0_D_PT_002_2 RelazioneIdrologica_Idraulica CPPB_0_D_PT_003_2 DifesaSpondaleTChisonePlanimetria CPPB_0_D_PT_004_2 DifeseSpondaliTChisoneSezioni1-3 CPPB_0_D_PT_005_2 DifeseSpondaliTChisoneSezioni2-3 CPPB_0_D_PT_006_2 DifeseSpondaliTChisoneSezioni3-3 CPPB_0_D_RG_001_1 RelazioneGeologica CPPB_0_D_RG_002_1 CartaGeologica CPPB_0_D_RG_003_1 CartaPOMA CPPB_0_D_RG_004_1 RelazioneNivologica CPPB_0_D_RG_005_1 CartaValanghe CPPB_0_D_SI_002_2 LayoutCantiere CPPB_0_D_UB_003_2 Catasto CPPB_0_D_UB_004_1 RelazioneCatastale_privacy * CPPB_0_D_UB_005_0 PeriziaUsiCivici * CPPB_A_D_PT_009_0 PoligonoDettaglioOpereMitigazioneAmbientale CPPB_C_D_PT_001_1 RelazioneTecnica CPPB_C_D_PT_012_1 PlanProfilo05LungoChisone CPPB_C_D_PT_013_1 Sezioni05LungoChisone CPPB_0_D_IA_005_1 RelazioneIllustrativaTRS	12/10/2023
Elenco File Allegati del 16/10/2023	ElencoIntegrazioni_20231016_141210	16/10/2023
Integrazioni 16/10/2023	CPPB_0_D_IA_007_2 OpereCompensazioniAmbientali_Privacy *	16/10/2023

* Documentazione agli atti, non pubblicata per questione di privacy

Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO

In data 28 marzo 2023 il Comune di Pragelato ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e contestuale avvio della Procedura di Valutazione di incidenza (successivamente perfezionata con prot. n. 49878/A1605B del 04-04-2023), inerente il progetto di "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO" localizzato nel Comune di Pragelato (TO);

Il procedimento si è svolto come di seguito indicato:

1. il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con DGR n. 21-27037 del 12-04-1999, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 6157/A2106B del 06-04-2023, la Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport (Settore Sport e tempo libero), quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali Ambiente, Energia e Territorio, e Agricoltura e cibo e Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile trasporti e logistica;
2. in data 06-04-2023 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione alla pagina:
<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>
3. il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 6140/A2106B del 06-04-2023 ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica della completezza della documentazione, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
4. a seguito della suddetta verifica è stata riscontrata la necessità di integrare gli elaborati progettuali ed è stata inviata apposita richiesta di integrazione con nota prot. 7577/A2106B del 04-05-2023;
5. in data 5-06-2023, successivamente perfezionata in data 07-06-2023 e 09-06-2023 il Comune di Pragelato ha provveduto a integrare la documentazione;
6. il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 12-06-2023 sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 241/1990, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informativi, ai sensi dell'art. 27- bis, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
7. l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo tecnico, di cui all'articolo 7 della legge regionale 40/1998, che trova ancora applicazione in virtù dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 13/2023, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA): prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale in data 20-06-2023 - seconda riunione dell'Organo Tecnico Regionale in data 31-10-2023;
8. scadenza pubblicazione ai sensi dell'art. 27-bis comma 4 del D.Lgs. 152/2006: 12-07-2023; nei 30 giorni previsti dalla norma per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico, non sono pervenute osservazioni concernenti il progetto in argomento;
9. in data 04-07-2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'Organo Tecnico Regionale.

10. in data 13-07-2023 si è svolta la riunione della conferenza di servizi istruttoria, al fine di avviare l'istruttoria finalizzata all'espressione del provvedimento di VIA e al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
11. alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione, è risultato necessario acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali al fine di individuare compiutamente gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente;
12. con nota prot. n. 12981/A2106B del 01-08-2023, il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere al proponente integrazioni progettuali, da produrre entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
13. in data 07-08-2023 con prot. n. 13272/A2106B il proponente ha richiesto ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, una proroga di 180 giorni per la presentazione delle integrazioni, concessa dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 13342/A2106B del 07-08-2023; il proponente ha provveduto a trasmettere in data 12-10-2023 la documentazione integrativa.
14. il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 17425/A2106B del 18-10-2023, ha comunicato agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito web regionale e ha contestualmente convocato la prima seduta della conferenza di servizi decisoria per il 7-11-2023;
15. la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, si è svolta in data 7-11-2023;
16. sono pervenuti i seguenti contributi istruttori e pareri dell'Organo Tecnico Regionale, di ARPA e dei soggetti interessati:
 - Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – nota prot. n. 22808/A2106B del 13-12-2023;
 - ARPA Piemonte - nota prot. 21967/A2106B del 01-12-2023;
 - Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - nota prot. 22174/A2106B del 05-12-2023;
 - Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie – nota prot. 18566/A2106B del 03-11-2023 e nota prot. n. 1139/A2106B del 22-01-2024;
 - Settore Protezione Civile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - nota prot. n. 32264 del 26-07-2023;
 - Servizio Idrico Integrato ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. - nota prot. n. 7759/A2106B del 8-05-2023 e con nota prot. n. 11154/A2106B del 07-07-2023; ;
 - Metanodotto Alpino s.r.l. - nota prot. n. 12133/A2106B del 21-07-2023;
17. in data 21-11-2023, a seguito di quanto emerso in sede di prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 7-11-2023, si è svolto il tavolo tecnico sulle compensazioni ambientali tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e ARPA; degli esiti di tale tavolo è stata data comunicazione al Comune di Pragelato con nota prot. n. 21680 del 29-11-2023;
18. la seconda riunione della Conferenza di Servizi decisoria, finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio delle opere in progetto, si è svolta in data 12-12-2023.

Sezione 3 – VERBALI DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

3.1. VERBALE DELLA SEDUTA DECISORIA SULLA VIA DEL 7-11-2023 (*in cui viene espressa la compatibilità ambientale dell'opera*)

3.2. VERBALE DELLA SEDUTA DECISORIA SUI TITOLI ABILITATIVI DEL 12-12-2023 (*in cui vengono acquisiti i titoli abilitativi*)

filename: All_2_Verbalì_CdS.pdf

Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE

Formulato sulla base degli esiti delle riunioni della Conferenza di Servizi del 7-11-2023 e del 12-12-2023.

Condizioni ambientali:

- Ottemperanza del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) così come integrato secondo le indicazioni prescrittive rappresentate in sede di C.d.S. del 7/11/2023 – condizioni n. 3
- Ante operam – condizioni n. 5
- Corso d'opera e Post operam – condizioni n. 1

Le condizioni ambientali sono ordinate in tre Macrofasì funzionali come indicate dal MATTM¹, ulteriormente suddivise secondo i Fattori ambientali interessati.

MACROFASE 1 – ANTE OPERAM MACROFASE 2 - CORSO D'OPERA MACROFASE 3 – POST OPERAM

Contenuto delle CONDIZIONI AMBIENTALI

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "*Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite*", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente, dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza compilando il modulo disponibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

In particolare, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della LR 13/2023, il proponente

¹ D.M. n. 308 del 24/12/2015, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM

FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini)

FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

FASE PRECEDENTE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

CORSO D'OPERA

FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)

FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)

POST OPERAM

FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)

FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)

FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, compreso l'eventuale ripristino delle aree occupate)

dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

	<i>CONDIZIONE AMBIENTALE</i>	<i>FATTORE AMBIENTALE</i>	<i>SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE</i>	<i>FASE</i>
1	<p>Al fine di garantire l'utilizzo dell'opera nel lungo periodo e conseguentemente la sostenibilità economica, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire un atto contenente impegno formale da parte delle federazioni coinvolte nell'utilizzo delle strutture nel lungo periodo; • individuare, in caso di inutilizzo prolungato delle strutture, un documento contenente le soluzioni per garantire il suo smantellamento ed il ripristino dello stato naturale dei luoghi. 	Sostenibilità dell'opera nel lungo periodo	Organo tecnico regionale e ARPA	Ante operam
2	<p>Dovrà essere aggiornato il "Piano di manutenzione delle opere a verde" inserendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra le finalità, quella di evitare nel tempo l'esposizione a fibre d'amianto della popolazione e dei frequentatori dell'impianto • una procedura per la verifica permanente nel tempo dello stato di conservazione delle coperture nelle zone con presenza di amianto, contemplante anche gli interventi previsti in caso risultasse necessario un ripristino • un obiettivo di % di copertura delle superfici inerbite, eventualmente differenziato per tipologia di ripristino o per zona 	Amianto	ARPA	Ante operam
3	<p>Dovrà essere inserito nel computo metrico estimativo una specifica voce di capitolo relativa a quanto previsto dal Piano di manutenzione delle opere a verde al fine di garantirne l'effettiva attuazione.</p>	Mitigazioni ambientali	Organo tecnico regionale	Ante operam

4	<p>I fondi previsti per le compensazioni dovranno essere destinati alla progettazione degli interventi alla soglia ubicata al di sotto del ponte di Via degli Sciatori, previsti nello “<i>Studio di Fattibilità Volto alla Riqualificazione di un tratto del torrente Chisone dalla Val Troncea fino all'invaso di Pourrieres per il ripristino delle connessioni ecologiche</i>”, al fine di candidare il progetto al prossimo Bando di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi. Dal momento che il suddetto Bando copre interamente le spese per la realizzazione di quanto progettato, il restante importo previsto per le compensazioni ambientali potrà essere destinato al cofinanziamento della progettazione e della realizzazione del II lotto degli interventi previsti sul T. Chisone che sarà candidato ai bandi FESR regionali.</p> <p>Qualora l'iter di approvazione del progetto non si concluda nei tempi necessari per consentire la candidatura al prossimo Bando di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi, le compensazioni ambientali potranno invece contemplare sia la progettazione sia la realizzazione degli interventi alla soglia ubicata al di sotto del ponte di Via degli Sciatori e l'importo rimanente sarà da destinare al cofinanziamento della progettazione e della realizzazione del II lotto degli interventi previsti sul T. Chisone che sarà candidato ai bandi FESR regionali o, in alternativa, potrà cofinanziare lo Studio di gestione sedimenti qualora l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po cofinanzi il II lotto degli interventi previsti sul T. Chisone.</p>	Compensazioni ambientali	Città Metropolitana di Torino - Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie	Ante operam
5	<p>E' necessaria la sistemazione del tratto del torrente Chisone interferito, in modo da conservare la morfologia attuale a garanzia delle possibilità di insediamento della specie <i>Myricaria germanica</i>.</p>	Compensazioni ambientali	ARPA	Corso d'opera e post operam
6	<p>E' necessario dare attuazione alle indicazioni riportate nella Sezione 5 del presente allegato - Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)</p>	Monitoraggio	Organo Tecnico Regionale e ARPA	Ante operam

Sezione 5 – PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)

Publicato e consultabile sul sito web regionale
<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>

filename:
CPPB_0_D_IA_004_0 PianoMonitoraggioAmbientale
(contenuto in: *04_IA_AreaDiProgettazioneAmbientale*)

Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere aggiornato secondo le seguenti indicazioni:

1. Risulta necessario concordare, in fase di stesura del progetto esecutivo, le modalità di esecuzione del monitoraggio delle fibre aerodisperse con il Centro Regionale Amianto ambientale di Arpa Piemonte.
2. Dovrà essere inserito nel Piano di monitoraggio ambientale un indicatore specifico per valutare il successo degli interventi a verde, in coerenza con quanto definito nel “Piano di manutenzione delle opere a verde”.
3. Inserire l'indicatore Carbon footprint applicato a tutte le potenziali fonti emissive dirette e indirette, sia per la fase di cantiere sia durante la gestione ordinaria, estendendo quanto previsto nello Studio di Impatto Ambientale ai seguenti parametri:
 - consumi energetici dei mezzi di cantiere per la realizzazione delle opere in progetto;
 - consumi legati al trasporto materiali e addetti per la fase di cantiere;

I risultati dovranno essere aggregati attraverso indici di sistema quali il rapporto al numero di utenti, i km di pista gestiti. Sulla base dei dati relativi alle emissioni è necessario definire degli obiettivi di contenimento e/o di compensazione delle emissioni, il cui raggiungimento dovrà essere monitorato.

Parte B – Sezione 6 – TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI

Si riportano di seguito i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento in progetto, indicati dal Proponente o individuati dall'Autorità Competente, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi:

Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004, art. 146)	
Estremi atto	Comune di Pragelato - prot. n. 22678/A2106B del 12-12-2023 Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (prot. 18931/A2106B del 08-11-2023)
Nulla Osta Ministeriale sulla Valutazione del Rischio Archeologico (art. 41 c.4 del D.Lgs.36/2023 (ex art. 25 c. 1 del D.Lgs. 50/2016))	
Estremi atto	Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino (prot. n. 18931/A2106B del 08-11-2023)
Autorizzazione idraulica n. 113/23 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., Concessione demaniale TO/AT/6714 e autorizzazione idraulica (AI 6209), Concessione demaniale TO/OC/6715	
Estremi atto	Settore Tecnico regionale – Città metropolitana di Torino della Dir. Reg. Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Determinazione Dirigenziale n. 3042/A1813C/2023 del 11-12-2023 (prot. n. 22691/A2106B del 12-12-2023)
Nulla Osta ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n. 259/03 come modificato e integrato dal Decreto legislativo n. 207/2021 per la realizzazione/posa delle condutture elettriche	
Estremi atto	Ministero delle imprese e del Made in Italy (prot. n. 22678/A2106B del 12-12-2023)
Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della LR 45/1989	
Estremi atto	Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – D.D. n. 7/A1617A del 08/01/2024 (prot. n. 502/A2106B del 10-01-2024)
Filename	All_3_Titoli_Autorizz.pdf

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

TITOLI DA CONSEGUIRE SUCCESSIVAMENTE E RELATIVO CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, i seguenti titoli abilitativi saranno rilasciati entro il termine dell'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento (ivi inclusa l'ipotesi di appalto integrato ex art. 44 del D.Lgs. 36/2023).

TITOLO ABILITATIVO	CRONOPROGRAMMA
<p>Convenzione di sub-concessione tra Comune di Pragelato e Società Parcolimpico s.r.l. per l'utilizzo dell'area dei trampolini</p> <p>Nulla Osta/assenso da parte dell'Ente titolare del diritto di superficie sui terreni dell'area dei trampolini, di competenza della Fondazione 20 marzo 2006.</p> <p>Nulla Osta/assenso da parte dell'Ente proprietario dei terreni dell'area dei trampolini, di competenza della Città metropolitana di Torino.</p>	<p>In relazione alla complessità della negoziazione in corso tra il Comune di Pragelato e Parcolimpico s.r.l. riguardante la sub-concessione per l'utilizzo dell'area dei trampolini, si stabilisce che tale sub-concessione ed i conseguenti successivi nulla osta/assensi del titolare del diritto di superficie e del proprietario dell'area (rispettivamente la Fondazione 20 marzo 2006 e la Città metropolitana di Torino) dovranno essere acquisiti entro il termine dell'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento (ivi inclusa l'ipotesi di appalto integrato ex art. 44 del D.Lgs. 36/2023).</p> <p>Il proponente dovrà dare comunicazione alla Regione Piemonte, Settore Sport e Tempo libero dell'avvenuta stipula del contratto di sub-concessione e dell'acquisizione dei conseguenti nulla osta/assensi degli Enti titolari di diritti reali sulle aree oggetto di intervento.</p>
<p>Concessione amministrativa avente a oggetto terreni di uso civico, ai sensi D.P.G.R. 8/R del 27/06/2016, di competenza del Comune di Pragelato.</p>	<p>Successivamente all'espressione del parere obbligatorio e vincolante dell'Ente competente (Città Metropolitana di Torino) in merito alla concessione amministrativa avente a oggetto terreni di uso civico ed entro il termine dell'approvazione del progetto esecutivo.</p> <p>Il Comune di Pragelato dovrà rilasciare la concessione e darne comunicazione alla Regione Piemonte, Settore Sport e Tempo libero.</p>
<p>Permesso di Costruire ai sensi del Testo Unico sull'Edilizia, di competenza del Comune di Pragelato e ricompreso nell'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione appaltante (art. 7 comma 1 let. c) D.P.R. 380/2001)</p>	<p>Per quanto riguarda il permesso di Costruire ai sensi del Testo Unico sull'Edilizia, si richiama il disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 7 comma 1 let. c), in base al quale non si applicano le disposizioni sul permesso di costruire presenti nel T.U. ad opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Il proponente dovrà, pertanto, dare comunicazione alla Regione Piemonte, Settore Sport e Tempo libero dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'opera in conformità al codice dei contratti pubblici, trasmettendo la relativa deliberazione.</p>

MISURE SUPPLEMENTARI

Biodiversità

Considerato che per gli interventi a verde e per le opere di ingegneria naturalistica, lo Studio d'impatto ambientale prevede di utilizzare solamente specie autoctone e di provenienze locali, al fine di favorire la biodiversità genetica e specifica delle superfici che saranno sottoposte agli interventi di recupero ambientale, si suggerisce di valutare l'utilizzo di sementi locali per gli interventi di inerbimento in sostituzione dei miscugli commerciali, prelevando i semi dai prati donatori individuati dal Progetto "Prà da smens" (Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 16.1.1) per l'area dell'Alta Val di Susa e Val Chisone.

Relativamente ai guadi temporanei previsti, anche se realizzati e smantellati al di fuori dei periodi riproduttivi dell'ittiofauna, questi dovranno garantire la continuità fluviale per le specie ittiche presenti. A tal fine si suggerisce di sottoporre le modalità realizzative dei guadi alla valutazione di un professionista esperto che possa attestare la funzionalità del passaggio.

Acque

La relazione integrativa descrive l'attuale situazione della disponibilità idrica del bacino di Pattemouche, e degli utilizzi concessi per tale bacino. Considerato che l'attuale licenza di attingimento, per circa 41.000 m³/anno complessivi, che garantisce la disponibilità idrica al progetto, ha una durata di soli 3 anni, è necessario prevedere la richiesta di una concessione di derivazione che garantisca la disponibilità idrica in modo continuativo per la vita utile dell'impianto.

Inoltre, tenuto conto che la finitura della pista di skiroll è prevista in conglomerato bituminoso, in accordo con le indicazioni della federazione sportiva competente, poiché l'impatto principale della pista di skiroll è quello di impermeabilizzare una superficie di circa 38.000 m², si richiede la valutazione della sostenibilità della posa di un manto drenante.

Gestione Amianto

Si prende atto del valore di velocità del vento proposto per l'interruzione delle operazioni di movimentazione terra (30 km/h); tuttavia, si ritiene che già a partire da valori di velocità superiori a 20 km/h debbano essere adottate misure di contenimento (es. operazioni di bagnatura) al fine di garantire un'adeguata riduzione della dispersione di polveri.

Considerata la difficoltà nel definire preventivamente le aree effettivamente interessate dalla contaminazione da amianto, si ritiene che debba essere redatta una relazione finale in cui siano individuate le aree con presenza di amianto e descritti gli interventi di confinamento attuati. La relazione dovrà anche essere corredata dei relativi elaborati grafici. Tale relazione dovrà essere inclusa nelle dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione, di cui alla Sezione 4.

Relativamente ai "protocolli specifici per la caratterizzazione dei materiali, il loro riutilizzo in loco come materiali di tombamento e copertura, nonché per il ricoprimento effettivo nei casi di presenza di fibre - di amianto - nel materiale di riporto", è riportato che essi saranno previsti in fase di esecuzione delle opere e a cura della Direzione Lavori. Ritenendo che tali protocolli debbano essere definiti e condivisi in fase progettuale, si rinnova la richiesta di un loro maggiore dettaglio anche in considerazione delle eventuali diverse tipologie d'intervento.

Per quanto riguarda le opere di ricopertura delle zone con presenza di amianto, tenuto conto della destinazione d'uso dell'area, si ribadisce che il solo inerbimento non è ritenuto sufficiente a garantire condizioni di sicurezza in presenza di terreni con amianto. Stabilito il principio che nell'area dell'impianto non dovranno essere presenti terreni con amianto a vista, si suggerisce l'opportunità di valutare l'impiego di un geotessuto non biodegradabile al fine di separare il terreno

con amianto dal terreno posto a copertura, questo anche al fine di rendere facilmente visibile l'eventuale necessità di ripristino del confinamento.

Si ritiene necessaria l'iscrizione delle Ditte che intervengono nel cantiere all'Albo dei Gestori Ambientali.

Si ritiene che la configurazione prevista per la gestione delle acque reflue della stazione di lavaggio dei mezzi d'opera richieda l'autorizzazione allo scarico, di competenza della Città metropolitana di Torino.

Si ritiene debba essere considerata la possibilità di riutilizzo in sito del materiale legnoso proveniente dal decapeppamento, in quanto ritenuta un'alternativa più cautelativa rispetto allo smaltimento come rifiuto.

Gestione inerti

Considerata la previsione di movimentare, su tutti gli interventi previsti, circa 23.500 m³ di terreni, i quali verranno riutilizzati completamente all'interno del cantiere, su un'area di circa 44.500 m², si ricorda che il comma 4 dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 prevede che la caratterizzazione in fase esecutiva debba comunque essere effettuata prima dell'inizio dei lavori e quindi di scavo del materiale. I campionamenti dovrebbero quindi essere fatti in banco. L'impossibilità a farlo prima dell'inizio dei lavori deve essere comprovata e puntuale.

Per quanto riguarda il deposito temporaneo, le aree individuate dovranno essere allestite al fine di garantire la protezione dalla dispersione dei contaminanti e delle polveri.

Limitatamente agli aspetti analitici per la determinazione del parametro amianto, si ricorda infine che tutte le analisi dovranno essere effettuate sull'intero campione, compreso il sopravaglio a 2 cm, previa frantumazione. Nella tabella che segue sono schematicamente fornite indicazioni in merito.

Tab. 1 – Metodiche analitiche per matrice ambientale		
matrice	metodo	U. M.
Terre / rocce / rifiuti (nota 1,2,3,4)	DM 6/9/94 All.3 MOCF/DC	Presenza/assenza
	DM 06/9/94 All. 1b Metodo ARPA U.RP.M951	mg/Kg - % p/p

Nota: 1) deve essere sempre esplicitata la tipologia di amianto riscontrata;
2) l'analisi deve essere condotta sul totale del campione senza sottoporlo a setacciatura in campo (2 cm) e successiva vagliatura (2 mm), inoltre, lo stesso dovrà essere preventivamente macinato;
3) le eventuali evidenze (frammenti di manufatti) andranno campionate ed analizzate separatamente dalla matrice;
4) indicare la presenza di materiali di riporto - composizione/stratificazione.

Gestione rischio valanghe

Rispetto alla gestione del rischio valanghe, nel caso vengano previste procedure di distacco programmato, è necessario dettagliarle in un apposito P.I.D.A.V. (Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe).

Smantellamento impianti funiviari dismessi

Qualora in fase di progettazione esecutiva o di realizzazione degli interventi previsti si realizzassero eventuali economie di spesa, queste dovranno essere utilizzate per lo smantellamento dei 4 impianti funiviari dismessi della stazione sciistica di Pragelato (Sciovia Madiette II, Sciovia Belotte, Sciovia Collegamento e Seggiovvia Goorg), inserendo nella documentazione progettuale una trattazione più completa sulla gestione dei rifiuti generati anche durante queste attività.

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
RIUNIONE del 7 novembre 2023 - ore 10:00**

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis. Valutazione di impatto ambientale, Provvedimento autorizzatorio unico regionale e contestuale Valutazione di incidenza inerente il progetto *“Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO”* localizzato nel Comune di Pragelato (TO).

Il giorno **giovedì 7 novembre 2023 alle ore 10:00**, con l'utilizzo dello strumento di *Web-call conference* ed in presenza, presso la Sala riunioni *“2502A”* al venticinquesimo piano della Sede regionale di piazza Piemonte 1, si sono riuniti, nella Seduta della Conferenza di Servizi, i rappresentanti degli Enti coinvolti, come da convocazione del Settore Sport e Tempo libero della Regione Piemonte, prot. n. 17425/A2106B del 18-10-2023.

Sono presenti:

I rappresentanti delle seguenti Strutture regionali:

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport - Settore Sport e Tempo Libero;

Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate; Settore Urbanistica Piemonte Orientale; Settore Tecnico Piemonte Nord;

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale - Città' metropolitana di Torino

Per il Proponente:

il Rappresentante dell'**Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea**;

i rappresentanti del **gruppo di progettazione**.

Altri Enti:

ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest;

Città Metropolitana di Torino – Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale;

Fondazione 20 marzo 2006

Agenzia Torino 2006

ASL TO3 – Dipartimento di Prevenzione S.C. Servizio Igiene d Sanita' Pubblica;

I nominativi dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti sopra indicati sono riportati nel foglio firme e presenze, parte integrante del presente verbale.

Risultano assenti:

Direzione Agricoltura e Cibo; Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta; C.do Prov.le Vigili del Fuoco – Torino; Gruppo Carabinieri Forestale – Torino; Soc. “Acea” Pinerolese SpA, Servizio Idrico Integrato; Soc. “Metan Alpi Val Chisone “ Ente di Distribuzione Gas Metano; Soc. ENEL distribuzione, Ente di Gestione rete elettrica; Soc. “Telecom Italia”, Ente di Gestione rete telefonica; Ente Di Gestione Aree Protette Delle Alpi Cozie, Parco Olimpico, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

La Conferenza è presieduta dal dott. Germano Gola, Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero della Regione Piemonte che, alle ore 10:15, avvia i lavori per lo svolgimento della riunione.

Si premette che:

Il Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale, con nota prot. n. 50660/A1600A del 05-04-2023:

- ha individuato il Settore Sport e Tempo libero della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei quale struttura regionale competente per il procedimento in oggetto, nonché le altre strutture regionali interessate all’istruttoria;
- ha dato avvio al procedimento con la comunicazione agli Enti territorialmente competenti dell’avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale; al termine del periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Secondo quanto comunicato dal proponente, oltre al rilascio del provvedimento di VIA di cui all’art. 27bis del d.lgs. 152/2006, la realizzazione dell’intervento comporta il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- Concessione/Autorizzazione edilizia ai sensi della L.R. n° 56/77 e s.m.i. Permesso di Costruire ai sensi del Testo Unico sull’Edilizia.
- Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004 (vincolo paesaggistico).
- Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico).
- Autorizzazione Idraulica e Concessione Demaniale ai sensi del Regio Decreto 523/1904.
- Nulla Osta preventivo del Ministero delle imprese e del Made in Italy ai sensi dell’art. 95 del Decreto legislativo n. 259/03.
- Nulla Osta Ministeriale sulla Valutazione Preventiva del Rischio Archeologico ex art. 25 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono pervenuti i seguenti pareri e contributi:

- Ente Di Gestione Aree Protette Delle Alpi Cozie - nota prot.18566/A2106B del 03-11-2023;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali; Divisione IX – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta; U. O. Iii - Reti E Servizi Di Comunicazione Elettronica Nel Settore Telefonico - nota prot. n. 18710/A2106B del 06-11-2023;

- Settore Protezione Civile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - nota prot. n. 32264 del 26-07-2023;

Il MiMIT, nella citata nota, evidenzia che il Comune di Pragelato ha presentato in data 03-11-2023 istanza per l'ottenimento del Nulla Osta, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 259/2003 (ex art.95) e che tale atto amministrativo sarà rilasciato entro i tempi previsti dalla vigente normativa.

Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il Rappresentante del **Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale e della Direzione Ambiente, Energia e Territorio**, evidenzia che il presente procedimento segue quanto stabilito all'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ricorda le tempistiche delle successive fasi procedimento.

Evidenzia inoltre, rispetto alle tematiche di competenza della Direzione, che al fine di dimostrare la sostenibilità dell'opera nel tempo, oltre a quanto riportato dal proponente nel Piano Economico Finanziario (elab. CPPB_0_D_AL_001_0) in cui è garantita la sostenibilità economica degli impianti a partire dal settimo anno di gestione, è necessario fornire un impegno formale da parte delle federazioni coinvolte nell'utilizzo delle strutture nel lungo periodo e, in caso di inutilizzo prolungato delle strutture, definire preventivamente le soluzioni per garantire il suo smantellamento ed il ripristino dello stato naturale dei luoghi.

In merito agli aspetti climatici, si valuta positivamente l'analisi svolta, ma si evidenzia la necessità di approfondire la valutazione delle emissioni clima-alteranti (Carbon footprint) che risulta limitata ad alcune componenti emissive (innevamento, trasporti e battitura piste), senza considerare la fase di cantiere, gli aspetti negativi derivanti dall'impermeabilizzazione del suolo conseguente all'asfaltatura della pista per lo Skiroll e alla realizzazione dello stadio per il Biathlon, la rimozione di vegetazione e gli eventuali effetti positivi dovuti alle compensazioni. Tale approfondimento dovrà prevedere la progressiva estensione dell'applicazione dell'indicatore carbon footprint a tutte le potenziali fonti emissive dirette e indirette, sia in occasione di gare, sia durante la gestione ordinaria in modo da andare a definire degli obiettivi di contenimento e/o di compensazione delle emissioni, il cui raggiungimento dovrà essere monitorato.

Relativamente alle misure di mitigazione ambientale, si evidenzia che quanto previsto piano di manutenzione (elab. CPPB_0_D_IA_014_0 PianoManutenzioneOpereAVerde) dovrà trovare riscontro anche nel computo metrico estimativo con una specifica voce di capitolo al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Per quanto riguarda le misure di compensazione ambientale, richiede chiarimenti al proponente in merito alla scelta di stralciare il previsto smantellamento degli impianti a fune dismessi nel comprensorio della stazione sciistica di Pragelato (seggiovia Pattendouche, sciovie Smeraldo, Cristallo e Belotte), a fronte della sistemazione di un movimento franoso superficiale in destra orografica del torrente Chisone presso loc. Pattendouche. Richiede inoltre chiarimenti in merito alla scelta di non prendere in considerazione come compensazione ambientale la possibilità di procedere allo smantellamento completo delle opere di illuminazione dei trampolini (4 torri faro a sinistra della struttura del trampolino, più una nella porzione sommitale della zona di partenza) avanzata durante il sopralluogo del 04-07-2023 e in sede di Conferenza di Servizi istruttoria del 13-07-2023.

Al proposito sottolinea che qualora si prendesse nuovamente in considerazione lo smantellamento degli impianti a fune dismessi, saranno precisate nel contributo istruttorio le modalità di gestione dei rifiuti eventualmente prodotti.

Rispetto agli aspetti paesaggistici evidenzia che l'autorizzazione paesaggistica risulta di competenza del Comune di Pragelato. Inoltre, relativamente agli aspetti urbanistici, evidenzia che per recepire le modifiche dell'area sciabile nonché provvedere ad eventuali inserimenti normativi, il proponente ha avviato la procedura di Variante parziale ai sensi della LR 56/77 art. 17 c. 5 (per la quale procedura è competente la Città Metropolitana di Torino).

Evidenzia che in sede di OTR i rappresentanti dei Settori Geologico e Sismico, non presenti in data odierna, avevano sottolineato di prendere atto del recepimento delle indicazioni emerse in sede di sopralluogo e della successiva seduta di CdS, relativamente alle criticità emerse nella porzione più meridionale del tracciato; si era infatti rilevato che l'intervento di sbancamento al piede del versante nel tratto compreso tra le sezioni di progetto n. 9 e 15 presentava forti elementi di criticità sotto il profilo della compatibilità con l'assetto idrogeologico dell'area e si chiedeva di rivedere il progetto, evitando tale soluzione progettuale e preservando il più possibile la naturalità e l'attuale assetto di tale tratto vallivo. Le indicazioni sono state interamente recepite ed il progetto è stato modificato in tal senso, attraverso lo spostamento della pista verso l'alveo del T. Chisone, anziché verso la base del versante.

Inoltre sottolinea che i Rappresentanti dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, relativamente alle compensazioni ambientali individuate come sostitutive delle precedenti, avevano sottolineato che l'intervento di sistemazione di un dissesto idrogeologico in prossimità del fondovalle di Pattemouche, avrebbe dovuto essere assoggettato a Valutazione di Incidenza a livello di Screening, come previsto dall'Art. 43 della l.r. 19/09 in quanto ricadente all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea". Pertanto, in alternativa, avevano suggerito come intervento compensativo la realizzazione di un adeguamento della soglia presente al di sotto del ponte di Via degli Sciatori nel comune di Pragelato, come previsto dallo "Studio di Fattibilità Volto alla Riqualificazione di un tratto del torrente Chisone dalla Val Troncea fino all'invaso di Pourrieres per il ripristino delle connessioni ecologiche" realizzato nell'ambito del Progetto Europeo ALCOTRA 2014-2020 PITEM progetto 4 n.5194 "BIODIV'CONNECT".

La rappresentante della **Città Metropolitana di Torino** illustra brevemente i contenuti del parere che sarà trasmesso, in cui si sottolinea come l'intervento di ripristino idrogeologico in prossimità del fondovalle di loc. Pattemouche non possa essere considerato come una compensazione di carattere ambientale, come suggerito dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, propone di considerare invece le opere di riqualificazione previste dallo "Studio di Fattibilità Volto alla Riqualificazione di un tratto del torrente Chisone dalla Val Troncea fino all'invaso di Pourrieres per il ripristino delle connessioni ecologiche" realizzato nell'ambito del Progetto Europeo ALCOTRA 2014-2020 PITEM progetto 4 n.5194 "BIODIV'CONNECT"

La rappresentante del **Settore Tecnico regionale - Città Metropolitana di Torino** evidenzia che, le integrazioni trasmesse dal proponente, prevedono la modifica del tracciato di una porzione della pista di fondo/skiroll, nel tratto di monte (per una lunghezza di circa 100 m), traslandola di circa 2,00m verso l'alveo, al fine di eliminare così le opere di sostegno del versante ritenute problematiche dai Settori Sismico e Geologico a causa dell'elevata pendenza.

Si evince quindi che sono state prodotte le verifiche idrauliche con la modifica locale della geometria dell'alveo, le quali dimostrano che la portata di piena TR200 è contenuta nell'alveo inciso lungo il tratto oggetto di intervento, ed in particolare tra le sezioni 7 e 18. Pertanto si rileva che l'intervento in sponda destra non produce alcuna significativa modifica del regime idraulico del corso d'acqua e non determina aggravio lungo la sponda opposta.

Per quanto concerne i titoli abilitativi di competenza del Settore, si ritiene di adottare un unico provvedimento di autorizzazione e concessione contenente:

- l'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativa alle scogliere
- l'autorizzazione e concessione del guado provvisorio ai sensi del R.D. 523/1904 e del Regolamento n. 10/R del 16/12/2022 ("Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14"): verrà rilasciata una concessione di durata di 2 anni - con relativo disciplinare - che quindi copre tutto l'iter autorizzativo e il successivo iter per la realizzazione dei lavori e durata della competizione, in applicazione del comma 5 dell'art. 16 del citato regolamento; tale concessione è gratuita.
- l'autorizzazione (parere) e concessione per l'uso della pertinenza dell'ex alveo del Torrente Chisone occupata dalle opere in progetto (pista e poligono di tiro), con relativo disciplinare ai sensi del citato Regolamento 10/R; tale concessione prevede pagamento di un canone già determinato nel disciplinare, ai sensi della D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021.
- Il parere di compatibilità idraulica per gli aspetti legati alle condizioni di dissesto.

Il rappresentante del **Settore Tecnico Piemonte Nord** osserva che l'intervento in oggetto interessa superfici sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e smi. In particolare, l'intervento ricade nella categoria C4) dell'art. 2 "*Impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie...*" di cui alla citata Legge Regionale, e risulta altresì disciplinato dall'art. 19 della L.R. n. 4 del 10 febbraio 2009 per gli interventi che interferiscono con le superfici boscate.

Il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo ex LR45/1989 e smi è in capo al settore Tecnico Piemonte Nord.

La documentazione integrativa prodotta in data 12-10-2023 fornisce riscontro alle osservazioni formulate dal Settore nell'ambito dell'Organo Tecnico del 20 giugno scorso.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord provvederà pertanto, entro i termini del procedimento di PAUR e previa acquisizione del parere geologico richiesto al competente Settore geologico regionale, al rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/1989 e smi che confluirà nel provvedimento autorizzativo unico regionale.

Si osserva infine che la trasformazione della superficie forestale è subordinata alla compensazione ex art.19 LR4/2009 e smi, definita e calcolata dal richiedente nella relazione forestale di recupero e di mitigazione ambientale (CPPB_0_D_I_A006 - versione 1).

La compensazione monetaria dovrà essere corrisposta, ove non sia portato a compimento l'iter di individuazione delle aree sciabili, prima della presentazione da parte del proponente dell'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in attuazione dell'art. 19 della L.R. 4/2009. In particolare, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, l'autocertificazione dovrà essere presentata attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR).

Viceversa, qualora il suddetto iter di individuazione delle aree sciabili sarà completato prima della presentazione della suddetta autocertificazione, la compensazione degli interventi di trasformazione delle superfici boscate non sarà dovuta, ai sensi dell'art. 19 comma 7 lett. d della L.R. 4/2009.

Il Rappresentante di **Agenzia Torino 2006** ricorda che, ai sensi della legge 65/2012, l'Agenzia esprime il proprio parere sulla proposta di Fondazione 20 marzo 2006 di inserimento dell'intervento tra quelli prioritari e poi ne stabilisce il finanziamento (e l'attuazione), tenendo anche conto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Alla luce di tali limiti e dei costi attualmente noti per l'opera, che già oggi richiedono un cofinanziamento da parte della Regione Piemonte, gli interventi di compensazioni e mitigazioni ambientali potrebbero rendere l'intervento, oggetto della Conferenza, non integralmente finanziabile."

La Rappresentante della **Fondazione 20 marzo 2006** ricorda che l'iter di stanziamento dei fondi per finanziare l'opera ai sensi della L.65/2012 è ancora in corso, che se ne prevede la conclusione a breve e che i documenti risultanti saranno inviati al Responsabile del Procedimento entro i termini utili per la conclusione del PAUR.

Il Rappresentante dell'**ASL TO3** comunica di aver inoltrato gli elaborati del progetto allo S.Pre.S.A.L. per le valutazioni di competenza.

In merito alle problematiche legate alle fibre di amianto aero-disperse, richiede un maggiore dettaglio sulle procedure di controllo nelle zone periferiche del cantiere, in particolare nel lato rivolto verso il centro abitato.

Inoltre richiede precisare anche le misure previste in esercizio d'opera, per la sicurezza legata all'amianto, in aggiunta alla prevista asfaltatura e alla copertura con inerbimenti.

Propone infine di predisporre un piano di monitoraggio in merito al rumore prodotto dal poligono in corso d'opera, il Proponente afferma che non è stato previsto un monitoraggio post-operam in quanto è stato effettuato un dettagliato studio ex-ante dettagliato nell'elaborato specifico CPPB_0_D_AC_001_0 ImpattoAcustico_Esercizio.

Il Rappresentante di Arpa – Piemonte espone le seguenti osservazioni:

Valutazioni sulla sostenibilità economica:

Il proponente ha fornito una serie di valutazioni sulla sostenibilità economica. Si lasciano le relative considerazioni al Settore Sport della Regione Piemonte e agli Enti finanziatori. Evidenzia che non sono stati inclusi impegni delle Federazioni sportive per stabilire un centro di allenamento presso le strutture in progetto.

Hotel Ski jumping:

si prende atto che la richiesta di includere le opere di sistemazione dell'hotel non è stata accolta. Si evidenzia che gli eventuali interventi di riqualificazione sull'edificio si sarebbero potuti introdurre tra le opere di compensazione.

Finitura della pista di skiroll:

Nella documentazione integrativa presentata, sono state valutate le ipotesi alternative per la realizzazione della finitura della pista di skiroll, suggerendo il mantenimento del conglomerato bituminoso, per il minor costo e la facilità di manutenzione. Considerando tuttavia che uno dei principali impatti relativi alla realizzazione della pista è quello dell'impermeabilizzazione del suolo, suggerisce l'adozione di un manto drenante per limitare questo effetto.

Amianto:

Evidenzia che la documentazione integrativa presentata non risponde in modo esaustivo ad una

parte delle osservazioni già riportate nel precedente contributo tecnico del Centro Regionale Amianto. In particolare:

- monitoraggio ambientale delle fibre aero-disperse: la risposta fornita, che rimanda essenzialmente alla predisposizione del piano di lavoro da parte della ditta che eseguirà i lavori, non è ritenuta esauriente. Si ritiene necessario l'aggiornamento del "Piano Monitoraggio Ambientale" codice CPPB_0_D_IA_004_0 rev0 del 20/01/2023 il cui contenuto dovrà essere condiviso con ARPA per la parte di competenza ambientale;
- misure di contrasto all'aero-dispersione di fibre di amianto: si prende atto del valore di velocità del vento proposto per l'interruzione delle operazioni di movimentazione terra (30 km/h); tuttavia si ritiene che già a partire da valori di velocità superiori ai 20 km/h, pur non sospendendo i lavori in corso, si debba poter garantire un maggior contenimento della dispersione di polveri, ad esempio per mezzo di interventi di bagnatura, stesura di teli ecc.;
- lavori di messa in sicurezza finale del suolo con presenza di amianto di origine naturale: i lavori in progetto si differenziano da altri che hanno interessato le piste da sci, in quanto localizzati vicino al centro abitato e destinati ad un utilizzo anche estivo. In caso di terreno con possibile presenza di amianto deve essere previsto un confinamento che tenga conto delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto durante l'uso e le attività di manutenzione.
Si ritiene necessario che i protocolli per la caratterizzazione dei materiali, il loro riutilizzo in loco come materiali di tombamento e copertura, nonché per il ricoprimento effettivo nei casi di presenza di amianto debbano essere definiti già in fase progettuale.
Si ritiene inoltre necessario prevedere una relazione finale descrittiva delle opere di messa in sicurezza dell'amianto, corredata di elaborati grafici.
Dovranno essere altresì valutate limitazioni d'uso delle aree con presenza di amianto (es. divieto di scavo) e predisposta una procedura di controllo permanente finalizzata alla verifica visiva dell'integrità delle opere di confinamento.
- Smantellamento impianti di risalita obsoleti: il proponente non ha fornito riscontro a quanto era stato osservato poiché lo smantellamento degli impianti è stato stralciato. Qualora tale attività dovesse nuovamente rientrare tra gli interventi previsti, si ritiene necessario che siano fornite precise informazioni circa la possibile presenza di amianto nelle aree di intervento, comprese quelle interessate dalle opere di compensazione, classificandole sulla base del relativo POMA";
- Lavori di deinceppamento: si ritiene da considerare la possibilità di riutilizzo in sito, in quanto ritenuta un'alternativa più cautelativa rispetto allo smaltimento come rifiuto;
- Analisi amianto: occorre che siano chiaramente specificate le tecniche analitiche individuate per la determinazione dell'amianto ai fini della caratterizzazione di terre e rocce da scavo. In merito si ribadisce che la determinazione del parametro amianto dovrà essere eseguito sull'intero campione, tal quale, compreso il sopravaglio a 2 cm.
- Scarico acque area di lavaggio mezzi: l'attuale previsione di gestione delle acque della stazione di lavaggio dei mezzi prevede il recapito nel torrente Chisone delle acque trattate. Si ritiene che questa configurazione richieda l'autorizzazione allo scarico, di competenza della CMT0

Nivologia:

per quanto concerne la parte nivologica, le integrazioni richieste sono state soddisfatte. Permangono tuttavia due osservazioni.

La prima è quella di inserire all'interno della Relazione Nivologica anche l'eventuale redazione di un "PIDAV" oltre al "PISTE", in quanto si citano opportune azioni di bonifica nell'area dei trampolini. La seconda è riferita alla Carta Valanghe: in questo caso occorre ampliare la zona pericolosa

relativa ai trampolini includendo anche la pista in progetto. Attualmente la zona pericolosa viene tagliata nettamente in corrispondenza della pista mentre occorre cartografare l'evento massimo.

Clima:

per quanto riguarda l'analisi climatica, si ritiene che sia stata redatta in modo esaustivo e approfondito. Pur essendo presenti alcune inesattezze nella descrizione delle caratteristiche dei dati presenti sul portale di Arpa Piemonte e nella metodologia utilizzata per il calcolo dei valori attesi nei decenni futuri sui principali parametri climatici, le considerazioni finali sono del tutto sovrapponibili ai risultati che si sarebbero ottenuti seguendo le metodologie standard per la stima delle variazioni future. Pertanto, le elaborazioni e le conclusioni contenute nel documento si ritengono valide sotto ogni aspetto trattato. La struttura specialistica di Arpa rimane comunque disponibile a fornire tutte le informazioni utili per la redazione delle modifiche e delle integrazioni metodologiche.

Emissioni di gas clima-alteranti:

nella documentazione integrativa sono state fatte delle stime delle emissioni previste sia per al fase di cantiere (1570 t CO₂) sia per quella di esercizio (229 t CO₂/anno). In analogia a quanto già esposto dal rappresentante della direzione Ambiente, si ritiene necessario approfondire l'analisi delle fonti dirette e indirette di emissione di gas clima-alteranti, così come azioni per il loro monitoraggio, contenimento o compensazione.

Disponibilità idrica:

la relazione integrativa riporta l'attuale situazione della disponibilità idrica per il bacino di Pattemuoche, utilizzato dall'impianto di innevamento, gli altri usi concessi e le previsioni di consumo idrico da parte dell'impianto in progetto. Si evidenzia che l'attuale licenza di attingimento per circa 41.000 mc/anno, che garantisce la disponibilità idrica al progetto, ha una durata di 3 anni. E' necessario prevedere la richiesta di una concessione di derivazione che garantisca la disponibilità idrica in modo continuativo per la vita utile dell'impianto.

Ecosistemi acquatici:

la relazione integrativa evidenzia la presenza di stazioni di *Myricaria germanica* nell'alveo del torrente Chisone, a monte dell'intervento in progetto, testimoniando la presenza di habitat adatti al insediamento della specie.

Il rimaneggiamento delle sponde per la realizzazione di un tratto di difesa spondale introduce impatti non trascurabili: movimentazione in alveo di inerti, mezzi operativi in alveo, deviazione della corrente con opere provvisorie.

Si ritiene necessaria la sistemazione del tratto interferito, in modo da conservare la morfologia attuale a garanzia delle possibilità di insediamento della specie. Inoltre, si suggerisce di valutare l'inserimento di opere di restauro ecologico del tratto (tramite l'impianto di talee di *Myricaria germanica*) che potrebbero costituire un utile ed economica ipotesi di intervento di compensazione ambientale.

Relativamente ai guadi temporanei previsti, anche se realizzati e smantellati al di fuori dei periodi riproduttivi dell'ittiofauna, questi dovranno garantire la continuità fluviale per le specie ittiche presenti.

Terre e rocce da scavo:

si ricorda che il comma 4 dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 prevede che la caratterizzazione in fase esecutiva debba comunque essere effettuata prima dell'inizio lavori e quindi di scavo del materiale. I campionamenti dovrebbero quindi essere fatti in banco. Per quanto riguarda il deposito

temporaneo le aree individuate dovranno essere allestite in modo da limitare la dispersione dei contaminanti e delle polveri.

Compensazioni ambientali:

la documentazione integrativa ha stralciato dalle opere di compensazione previste, lo smantellamento degli impianti di risalita obsoleti in comune di Pragelato e la rimozione delle torri-faro dei trampolini olimpici, ed ha inserito la sistemazione di una piccola frana in loc. Pattemouche.

Si ritiene che debba permanere comunque lo smantellamento degli impianti obsoleti come condizione per l'autorizzazione dell'intervento in progetto. A titolo di compensazione degli impatti per la realizzazione del nuovo impianto, si ritiene che debbano essere individuati gli impatti residui e trovate compensazioni adeguate, possibilmente omologhe.

Il proponente precisa che: la copertura finanziaria dell'opera è data da uno stanziamento a valere sui fondi della L. 65/2012 e in parte da un contributo della Regione Piemonte e che eventuali ulteriori richieste di interventi aggiuntivi o modificativi rispetto a quanto progettato e presentato, deve rientrare all'interno del citato quadro economico; in difetto l'opera non potrebbe essere realizzata per mancanza di risorse, in particolare rispetto alle varie richieste afferenti le opere di compensazione. Il Comune di Pragelato aveva proposto la rimozione degli impianti sciistici che suo malgrado si è trovato sul proprio territorio da vecchie società, impianti che non esistono più. Per quanto possibile ha cercato di mantenere negli anni alcuni di detti impianti in efficienza, purtroppo la situazione economica del Comune ne ha imposto la loro chiusura al pubblico esercizio.

Lo smantellamento degli impianti, fortemente auspicato da diversi Settori regionali nel corso degli anni passati, purtroppo non può essere economicamente sostenuto dal Comune che non ha risorse sufficienti; pertanto l'idea di inserire lo smantellamento in questo progetto era stato voluto dalla civica amministrazione per risolvere una problematica che purtroppo va avanti da oltre 20 anni.

La controproposta di fare delle attività alternative, per rispondere alle esigenze di avere delle compensazioni accettabili, ovviamente va a discapito della rimozione degli impianti di risalita in quanto, come già detto, le risorse sono limitate e il Comune di Pragelato non è in grado di sostenere ulteriori spese. La cifra ipotizzata prevista per le compensazioni ammonta a poco più di € 100.000 (che è oltre il 2% dell'importo lavori indicato anche nel nuovo codice dei contratti - allegato I.7).

Sulla base di quanto emerso durante la seduta di Conferenza di Servizi odierna rispetto alla tematica compensazioni, si propone un tavolo tecnico tra Regione, ARPA, Città Metropolitana di Torino e Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie.

Il Rappresentante del **Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale**, ricorda infine che tutti gli atti autorizzativi in itinere, dovranno essere ricompresi nel PAUR. Ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27 bis d.lgs. 152/2006, qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.

In conclusione, tenuto conto anche di quanto emerso in sede di Organo Tecnico Regionale e di Conferenza di Servizi, si ritiene di poter esprimere nell'ambito del provvedimento finale, la compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni



*Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport
Settore Sport e Tempo Libero*

*sport@regione.piemonte.it
sport@cert.regione.piemonte.it*

ambientali che saranno dettagliate nel provvedimento conclusivo e costituiranno oggetto di verifica di ottemperanza da parte degli enti competenti.

La riunione della Conferenza di Servizi si chiude **alle ore 12:20**,

Della riunione odierna della Conferenza di Servizi è stato redatto il presente verbale che, mediante preventivo invio a mezzo e-mail a tutti i partecipanti per visione ed eventuali osservazioni o rettifiche, è confermato attraverso la sottoscrizione mediante firma digitale del Responsabile del procedimento e dei funzionari del Settore regionale procedente "Sport e Tempo Libero".

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
RIUNIONE del 12-12-2023 - ore 10:00**

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis. Valutazione di impatto ambientale, Provvedimento autorizzatorio unico regionale e contestuale Valutazione di incidenza inerente il progetto *“Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO”* localizzato nel Comune di Pragelato (TO).

Il giorno **martedì 12 dicembre 2023 alle ore 10:00**, con l'utilizzo dello strumento di *Web-call conference* ed in presenza, presso la Sala riunioni *“2802A”* al ventottesimo piano della Sede regionale di piazza Piemonte 1, si sono riuniti, nella Seduta della Conferenza di Servizi, i rappresentanti degli Enti coinvolti, come da convocazione del Settore Sport e Tempo libero della Regione Piemonte, prot. n. 21683/A2106B del 29-11-2023. Proponente: Comune di Pragelato.

Sono presenti:

I rappresentanti delle seguenti Strutture regionali:

**Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport;
Direzione Ambiente Energia e Territorio;
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.**

Per il Proponente:

il rappresentante dell'**Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e del Comune di Pragelato;**
i rappresentanti del **gruppo di progettazione.**

Altri Enti:

**Città metropolitana di Torino;
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie;
Fondazione 20 marzo 2006;
Agenzia Torino 2006.**

I nominativi dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti sopra indicati sono riportati nel foglio firme e presenze, parte integrante del presente verbale.

Risultano assenti:

Direzione Agricoltura e Cibo; Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta; C.do Prov.le Vigili del Fuoco – Torino; Gruppo Carabinieri Forestale – Torino; A.S.L.TO3; Soc. “Acea” Pinerolese SpA, Servizio Idrico Integrato; Soc. “Metan Alpi Val Chisone” Ente di Distribuzione Gas Metano; Soc. ENEL distribuzione, Ente di Gestione rete elettrica; Soc. “Telecom Italia”, Ente di Gestione rete telefonica; soc. “Parcolimpico” Srl; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest.

La Conferenza è presieduta dal dott. Germano Gola, Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero della Regione Piemonte che, alle ore 10:15, avvia i lavori per lo svolgimento della riunione.

A seguito della riunione del 7 novembre u.s., primo incontro della Conferenza dei Servizi decisoria nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), la seduta odierna è volta all'acquisizione dei titoli abilitativi relativamente al progetto oggetto del presente procedimento.

Nel corso della prima seduta è stata acquisita la Compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali che saranno dettagliate nel provvedimento conclusivo e costituiranno oggetto di verifica di ottemperanza da parte degli enti competenti.

Alla data odierna sono pervenuti i seguenti titoli abilitativi/atti di assenso:

- Comune di Pragelato - Parere favorevole, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*", della Commissione locale per il paesaggio, prot. n. 22678/A2106B del 12-12-2023;
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino - Nulla Osta Ministeriale sulla Valutazione del Rischio Archeologico ai sensi dell'art.41 c.4 del D.lgs.36/2023 (ex art. 25 c. 1 del D.Lgs. 50/2016) prot. n. 18931/A2106B del 08-11-2023;
- Settore Tecnico regionale – Città metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Determinazione Dirigenziale n. 3042/A1813C/2023 del, prot. n. 22691/A2106B del 12-12-2023 contenente:
 - Autorizzazione idraulica n. 113/23 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. per "*Realizzazione di scogliera in sponda destra del Torrente Chisone*".
 - Concessione demaniale TO/AT/6714 e autorizzazione idraulica (AI 6209) per "*Realizzazione guado nel Torrente Chisone*" ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.
 - Concessione demaniale TO/OC/6715 per "*Occupazione aree demaniali ex alveo del Torrente Chisone per realizzazione dell'Impianto di biathlon nel parterre del Sito olimpico del Salto a Pragelato*" ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.
- Ministero delle imprese e del Made in Italy - Nulla Osta ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n. 259/03 come modificato e integrato dal Decreto legislativo n. 207/2021 per la realizzazione/posa delle condutture elettriche, prot. n. 22678/A2106B del 12-12-2023

Oltre a quanto sopra sono stati acquisiti agli atti del Settore:

- ARPA Piemonte - Contributo tecnico conclusivo, nota prot. 21967/A2106B del 01-12-2023;
- Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Contributo tecnico di competenza sugli aspetti geologici e nivologici, nota prot. 22174/A2106B del 05-12-2023;
- Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie - nota prot.18566/A2106B del 03-11-2023;
- Settore Protezione Civile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - nota prot. n. 32264 del 26-07-2023;

Il Rappresentante del **Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale** e della **Direzione Ambiente, Energia e Territorio**, evidenzia che il presente procedimento segue quanto stabilito

all'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ricorda che il procedimento dovrà concludersi entro il **6 febbraio 2024** (90 giorni dalla data della prima riunione della conferenza dei servizi decisoria).

Viene dato riscontro degli esiti del tavolo tecnico riguardante la scelta delle compensazioni ambientali da richiedere, tenuto tra i Rappresentanti di Regione Piemonte, ARPA – Piemonte, Città metropolitana di Torino ed Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie, le cui determinazioni sono già state rese note al Proponente con nota prot. n. 21680/A2106B del 29-11-2023, allegata al presente verbale.

Riguardo al procedimento di variante del PRGC già avviato dal Comune di Pragelato, si evidenzia che l'esecutività del PAUR sarà subordinata al completamento di tale procedimento, seppure sia di fatto disgiunto da esso.

Il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo ex LR 45/1989 e smi è in capo al Settore Tecnico Piemonte Nord, i cui funzionari hanno comunicato, per le vie brevi, al Settore procedente di aver acquisito il parere geologico sopra citato dal competente Settore Geologico regionale, e che si provvederà entro i termini del procedimento di PAUR al rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/1989 e smi, che confluirà nel predetto Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale.

Relativamente alla sub-concessione di utilizzo dell'area dei trampolini da parte del concessionario soc. "Parcolimpico"; il **Proponente** informa che sono ancora in corso le interlocuzioni tra Comune e "Parcolimpico" per addivenire ad una convenzione di sub-concessione.

Il **Responsabile del Procedimento** sottolinea come questa sub-concessione sia condizione necessaria affinché il Comune di Pragelato possa disporre dell'area su cui insiste il progetto e quindi condizione per la realizzazione dell'opera. Tale atto autorizzativo deve essere quindi compreso nel PAUR, per cui ricorda al Proponente che deve pervenire al Settore procedente inderogabilmente entro i termini previsti per la conclusione del Procedimento.

Il **Responsabile del Procedimento** rileva, inoltre, che la concessione di "Parcolimpico" Srl sulle aree dei trampolini è di durata trentennale (dal 1° gennaio 2009), mentre gli interventi in progetto hanno natura permanente, è necessario quindi che anche l'Ente proprietario dell'area, la Città metropolitana di Torino, si esprima con un proprio atto di assenso.

La Rappresentante della **Città metropolitana di Torino** conferma che tale atto sarà ricompreso nel parere unico dell'Ente in corso di istruttoria; Città metropolitana di Torino si attiverà per far pervenire l'atto di assenso entro i termini di conclusione del procedimento.

Il **Proponente** precisa che l'iter per l'approvazione della Variante urbanistica è già stato avviato e ne prevede la sua conclusione a breve termine. Anche la richiesta di approvazione delle Aree Sciabili è già stata approvata dal Consiglio Comunale e presto sarà trasmessa per l'approvazione della Giunta regionale. Il relativo permesso di costruire è invece subordinato all'approvazione della variante di PRGC, a sua volta vincolato all'Atto di assenso esplicito dei Soggetti gestori e dell'Ente proprietario dell'area antistante ai trampolini.

Il **Responsabile del Procedimento** sottolinea nuovamente la necessità di acquisire preliminarmente entrambi gli atti di assenso (Proprietaria, Città metropolitana e Agenzia Torino 2006 soggetto gestore) e comunque inderogabilmente entro i termini previsti per la conclusione del procedimento.

Il Rappresentante del **Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale** e della **Direzione Ambiente, Energia e Territorio**, riguardo alle opere di compensazione già comunicate al Proponente con nota prot. n. 21680 del 29-11-2023, precisa che qualora, si dovessero realizzare delle economie nell'affidamento dei lavori, queste dovranno prioritariamente venire impiegate per l'intervento di smantellamento degli impianti di risalita in disuso, critici dal punto di vista dell'impatto

paesaggistico. La quota da stanziarsi in previsione dell'intervento compensativo sarà equivalente a quella indicata nel progetto presentato.

In base al D. Lgs. 152/2006, l'efficacia temporale del Provvedimento di VIA è fissata in cinque anni. Decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, come previsto dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore.

Il Responsabile del Procedimento, alla luce di quanto emerso, ritiene che i lavori della Conferenza di Servizi possano concludersi nei termini previsti con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27/bis del D.Lgs. 152/2006, entro il 6 febbraio 2024.

La riunione della Conferenza di Servizi si chiude **alle ore 10:50**.

Della riunione odierna della Conferenza di Servizi istruttoria è stato redatto il presente verbale che, previo invio a mezzo e-mail a tutti i partecipanti per visione ed eventuali osservazioni o rettifiche, è confermato e sottoscritto con firma digitale dal Responsabile del procedimento e dai funzionari del Settore regionale procedente A2106B - Sport e Tempo Libero.



UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA”
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

VERBALE N. 15/2023 della Commissione Locale per il Paesaggio.

PRATICA EDILIZIA N.134/2023 del comune di PRAGELATO

In data 21/11/2023 alle ore 900 si è riunita virtualmente la Commissione Locale per il Paesaggio, così composta:

	Presente
GUIGUET Devis	Si
ALIFREDI Giovanni	Si
SARTINI Stefano	No
QUARANTA Cesare	Si
DOTTA ALBERTO	No
MALINVERNI Ilaria	Si
ZANANTONI Maurizio	Si

LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

- Esaminata l'istanza edilizia in oggetto presentata da:
COMUNE DI PRAGELATO
relativa ai lavori di: Nuove Piste di SKIROLL e BIATHLON nel sito Olimpico del Trampolino di PRAGELATO
Da realizzarsi in via REALE VECCHIA
inerente la zona sottoposta a vincolo ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- Visti i file relativi;
- Considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località;
- Con voti n. 5 su n. 5 presenti e votanti (astenuiti n. _____/_____/_____)

ESPRIME PARERE

Favorevole.

Firmato
Il segretario verbalizzante
Cattaneo Barbara



Torino,

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei –
Turismo e Sport
Settore Sport e Tempo Libero
sport@cert.regione.piemonte.it

Prot. n.

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica

DESCRIZIONE: **Comune PRAGELATO Prov. TO**

Bene e oggetto dell'intervento: Realizzazione Impianto di Skiroll e Biathlon nel parterre del Sito Olimpico del Salto di Pragelato Cat. B1.24 – Pos. 2023-02/VAL

Valutazione di impatto ambientale, Provvedimento autorizzatorio unico regionale e contestuale Valutazione di incidenza. Conferenza dei Servizi decisoria 07.11.2023

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 18.10.2023

Protocollo entrata richiesta: 20622 del 19.10.2023

RICHIEDENTE: REGIONE PIEMONTE - Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport - Settore Sport e Tempo Libero

PROCEDIMENTO: Valutazione di impatto ambientale, Provvedimento autorizzatorio unico regionale e contestuale Valutazione di incidenza. Autorizzazione paesaggistica ordinaria (Art. 146 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** parere vincolante

Destinatario: REGIONE PIEMONTE - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, per l'intervento di cui all'oggetto;

considerato che le località interessate dagli interventi ricadono in area tutelata ai sensi dell'art.142 comma 1 lettere c), g) e h) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

considerato che una parte delle opere ricadono in area tutelata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del D. Lgs. 42/2004, in forza del D.M.01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Val Troncaica ricadente in comune di Pragelato";

richiamata la nota prot. n. 14990 del 21/07/2023 trasmessa da questo Ufficio;

viste le integrazioni documentali presentate, pubblicate sul sito web della Regione Piemonte;

considerato che l'ambito in cui si inseriscono i nuovi interventi è caratterizzato dalla presenza consolidata di impianti e infrastrutture sportive, modificando l'originario aspetto paesaggistico dei luoghi;

valutati gli interventi di compensazione proposti e le opere di mitigazione previste, così come aggiornati e dettagliati nei documenti integrativi pubblicati;

verificata la conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento, nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- al fine di limitare gli impatti sul paesaggio già in fase di realizzazione, le attività di cantiere e la movimentazione terra siano circoscritte esclusivamente alle aree oggetto di intervento e si eviti l'occupazione, anche solo temporanea, di ulteriori superfici e ambiti;

- sia previsto un ripristino integrale delle superfici e della cotica per tutte le aree esterne interessate dalle opere temporanee e dai movimenti di terra, anche con i necessari interventi di inerbimento, al fine di garantire la continuità delle aree interferite con gli ambiti circostanti.

Per quanto attiene la tutela archeologica, constatato che, esaminata la documentazione agli Atti di questo ufficio, gli interventi non ricadono in zone a vincolo archeologico in atto o in corso d'istruttoria, né interessano aree altrimenti note per rinvenimenti di interesse archeologico, per quanto mai indagate estensivamente;

preso atto dei risultati elaborati dalla dott.ssa Frida Occei, incaricata dal proponente della redazione della relazione archeologica per la valutazione preventiva del rischio archeologico ai sensi dell'art.41 c.4 del D.lgs.36/2023 (già art. 25 D.Lgs. 50/2016), pubblicate sul sito web della Regione Piemonte, come documentazione integrativa del 05/06/2023, si condivide la valutazione che stima, per l'area interessata dagli interventi, un potenziale rischio archeologico di entità bassa, in ragione della



geomorfologia dell'area inferita dal progetto, dell'assenza di rinvenimenti noti e dell'esito negativo di sondaggi già realizzati nell'area dei trampoli in occasione della realizzazione degli impianti per le Olimpiadi di Torino 2006.

Preso atto pertanto che gli accertamenti preliminari possono considerarsi esaustivi e non risulta necessario procedere con gli approfondimenti di cui al comma 7 dell'art.1 dell'allegato I.8 del D.lgs.36/2023 succitato (esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche e sondaggi);

si esprime per quanto di competenza parere favorevole all'avvio delle opere a progetto.

Si rammenta tuttavia sin da ora che qualora durante i lavori si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di interesse archeologico, quand'anche dubbi, sarà necessario sospendere i lavori e darne immediata comunicazione a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., in attesa che lo stesso possa predisporre un sopralluogo e, valutata la consistenza dei giacimenti archeologici, impartisca le adeguate disposizioni al fine della salvaguardia e conservazione degli stessi ai sensi della normativa vigente.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Emanuela Carpani

(incarico aggiuntivo DDG

1° giugno 2023, n. 711)

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.

Le responsabili dell'Istruttoria

arch. Aurora Argiroffi/dott.ssa Deborah Rocchietti

aurora.argiroffi@cultura.gov.it – deborah.rocchietti@cultura.gov.it



ATTO DD 3042/A1813C/2023

DEL 11/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis. Valutazione di impatto ambientale, Provvedimento autorizzatorio unico regionale e contestuale Valutazione di incidenza inerente il progetto “Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO” localizzato nel Comune di Pragelato (TO).
Autorizzazione idraulica n. 113/23 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. per “Realizzazione di scogliera in sponda destra del Torrente Chisone”.
Concessione demaniale TO/AT/6714 e autorizzazione idraulica (AI 6209) per “Realizzazione guado nel Torrente Chisone” ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.
Concessione demaniale TO/OC/6715 per “Occupazione aree demaniali ex alveo del Torrente Chisone per realizzazione dell’Impianto di biathlon nel parterre del Sito olimpico del Salto a Pragelato” ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.
Richiedente: Comune di Pragelato.

In data 28 marzo 2023 (successivamente perfezionato con prot. n. 49878 del 04.04.2023), il Comune di Pragelato ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, ai sensi dell’art. 12, c. 1 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e contestuale avvio della Procedura di Valutazione di incidenza, inerente il progetto di “*Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO*” localizzato nel Comune di Pragelato (TO).

L’intervento, previsto in occasione delle Universiadi del 2025, riguarda la realizzazione di un nuovo stadio di biathlon alla base dei trampolini olimpici esistenti, composto principalmente da un poligono di tiro, una pista con tracciato ad anelli per lo sci di fondo e lo skiroll estivo, un impianto di innevamento programmato ed opere accessorie.

In particolare, per gli aspetti di competenza del Settore, si prevedono le opere idrauliche e l’occupazione delle aree demaniali di seguito elencate:

- a. realizzazione di scogliera in sponda destra idrografica del Torrente Chisone, con funzione di sostegno del tratto di monte della nuova pista di sci di fondo/skiroll, per una lunghezza di circa 240 m, costituita da massi di cava posati a secco, di altezza complessiva variabile fra 3,75 m e 5,10 m, spessore fondazione 1,00 m;
- b. realizzazione di un guado temporaneo nel Torrente Chisone (per collegare due tratti di pista di sci di

fondo) costituito da n. 16 tubazioni autoportanti in cls vibrocompresso, diametro 80 cm, affiancate, ricoperte da materiale recuperato in alveo adeguatamente compattato;

- c. occupazione di parte del vecchio alveo del Torrente Chisone, appartenente al demanio idrico, con porzione della pista di sci di fondo/skiroll e dell'area del Poligono di tiro, nel tratto di intervento posto più a valle.

Successivamente è stata avviata la fase di verifica della completezza documentale da parte degli enti preposti al rilascio del parere di competenza.

A tal proposito il Settore scrivente, con propria nota prot. n. 19084 del 4/05/2023 trasmessa al Settore Sport, Responsabile del Procedimento, ha richiesto le seguenti integrazioni:

- verifica al trascinamento dei massi della difesa spondale prevista in sponda destra del Torrente Chisone e loro dimensionamento;
- individuazione del periodo di utilizzazione del guado provvisorio;
- individuazione, negli elaborati progettuali (sezioni trasversali e planimetrie) dei limiti e della quantificazione delle superfici demaniali occupate;
- approfondimenti in merito alla compatibilità idraulica dell'intervento in progetto con le condizioni di dissesto, in particolare nei confronti dei fenomeni di esondazione, poiché parte delle opere previste in sponda destra ricadono in area di esondazione a pericolosità molto elevata EeA riportata nella *Carta geomorfologica e dei dissesti* del PRGC e nel Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.), coincidente con lo scenario di pericolosità H del PGRA (aree interessate da alluvione frequente).

Dall'esame di tali integrazioni, pervenute in data 12/06/2023 con prot. 12981, emerge che:

- è stata effettuata la verifica a trascinamento e dimensionati i massi della scogliera;
- è stato individuato il periodo di utilizzazione del guado dal 1° novembre 2024 al 31 marzo dell'anno successivo, in occasione delle gare di biathlon di livello internazionale;
- sono state quantificate le aree demaniali occupate dalle opere in 9.073,50 mq;
- in merito all'aspetto di compatibilità idraulica dell'intervento, è stato evidenziato che il dissesto riportato nella Carta Geomorfologica e dei dissesti del PRGC vigente, nel PAI e poi ripreso nel PGRA, non considera le opere di mitigazione realizzate per le Olimpiadi Torino 2006. Sono state aggiornate le verifiche idrauliche con la topografia attuale dell'alveo nello stato di fatto e con le opere previste nel progetto in esame. Da queste ultime si evince che le piene con TR200 sono contenute nell'alveo inciso del T. Chisone, e interessano solo in minima parte un'area a valle non oggetto di intervento.

In data 6/07/2023 si è svolto un sopralluogo congiunto con tutti i soggetti coinvolti.

Successivamente, in sede di riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 13/07/2023, il Settore Sismico ha rilevato la criticità dell'intervento di sbancamento del tratto di versante, posto in destra orografica del Torrente Chisone, compreso fra le sezioni 8-18 del progetto (elaborato CPPB_C_D_PT_013_1), in quanto costituito da depositi gravitativi e avente acclività rilevante. Pertanto, a fronte della proposta di modificare il posizionamento planimetrico di parte della difesa traslandolo verso l'alveo, il Settore scrivente ha richiesto nuove verifiche idrauliche volte a dimostrare che tale modifica non crei interferenza con il deflusso della portata con TR200 anni.

Dall'esame delle nuove verifiche idrauliche, pervenute in data 13/10/2023 con prot. 17050, si rileva che la modifica della sezione di deflusso nel tratto sopra riportato di lunghezza circa 100 m, consistente nello spostamento verso l'alveo della difesa spondale di circa 2,00 m, non produce alcuna significativa modifica del regime idraulico del corso d'acqua, né determina alcun aggravio del rischio idraulico lungo la sponda opposta. La quota di sommità delle opere di difesa è superiore in ogni caso al livello di piena con TR200, garantendo la stabilità della sponda nel tratto in cui verrà realizzata la nuova pista a ridosso della stessa.

In sede di successiva riunione della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 7/11/2023 il settore scrivente ha evidenziato la completezza delle integrazioni pervenute e pertanto l'ammissibilità dell'intervento.

Considerato pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare le seguenti concessioni:

1. **Concessione demaniale TO/AT/6714** ai sensi del Regolamento 10/R del 16/12/2022 per realizzazione

di guado temporaneo descritto al punto b) sopra riportato: la concessione è gratuita (come disposto nella Tabella Canoni approvata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021) e rilasciata per **anni due** dalla data del provvedimento finale della Conferenza sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

2. **Concessione demaniale TO/OC/6715** ai sensi del Regolamento 10/R del 16/12/2022 per occupazione di pertinenza idraulica demaniale descritta al punto c) sopra riportato: la concessione è rilasciata per **anni diciannove** dalla data del provvedimento finale della Conferenza e comporta il pagamento del canone pari ad € 2.007,00 (come disposto dalla Tabella Canoni approvata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

La presente determina viene trasmessa alla Conferenza dei Servizi (ultima riunione convocata con nota prot. 51492 del 29/11/2023) nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 per l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente i disciplinari ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso nell'esercizio 2023, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

La richiesta di cui all'articolo 12 del Regolamento avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Vista la D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555 "Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64- 7417 del 7/4/2014";
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del

17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;

- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Visto il regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Pragelato ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità strutturale della scogliera nei riguardi di tutti i carichi e le azioni di progetto, ai sensi delle Norme Tecniche sulle costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. il piano di appoggio della fondazione della scogliera in progetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. la scogliera in progetto dovrà essere risvoltata nella terminazione di monte e valle, per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immersata nell'esistente sponda;
5. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. la scogliera in progetto dovrà essere realizzata con massi di cava posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN;
7. l'attraversamento con guado dovrà essere realizzato in modo da raccordare il fondo scorrevole delle tubazioni con la quota del fondo naturale del corso d'acqua, sia a monte che a valle, evitando improvvise e puntuali variazioni del profilo di fondo alveo;
8. il guado dovrà essere mantenuto in esercizio dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo, a partire dall'anno 2024; al termine di tale periodo dovrà essere smantellato e dovranno essere ripristinate le condizioni preesistenti dell'alveo;
9. per l'utilizzo del guado, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, che dovrà prevedere tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena. Occorrerà inoltre, individuare misure per evitare l'accesso e l'utilizzo del guado da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché prevedere le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi ed in generale tutti gli accorgimenti da attuare ai

fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

10. il materiale litoide demaniale, proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
11. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
16. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche all'opera, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente

sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

19. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato; **in particolare per quanto riguarda il guado dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine del periodo di esercizio (date di inizio realizzazione e completamento della rimozione).**

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici; la Ditta esecutrice dovrà eventualmente acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica.

di esprimere **parere favorevole di compatibilità idraulica** ai sensi della DGR 9/12/2025 n. 18-2555 per l'occupazione con parte della pista di skirol/sci di fondo e del poligono di tiro del biathlon di aree potenzialmente allagabili da parte del Torrente Chisone in destra idrografica;

di concedere al Comune di Pragelato (Codice Fiscale 85003290013/Partita IVA 04935390015)

- l'occupazione di area demaniale per la **realizzazione di un guado temporaneo nel Torrente Chisone (di cui al Disciplinare allegato TO/AT/6714);**
- l'occupazione di area demaniale per la **realizzazione di porzione della pista di sci di fondo/skiroll e del Poligono di tiro (di cui al Disciplinare allegato TO/OC/6715),**

nel Comune di Pragelato, come individuati negli elaborati tecnici esaminati in Conferenza dei Servizi;

di richiedere il canone e la firma dei disciplinari di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

di approvare gli schemi di disciplinare di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire:

- a) la decorrenza delle concessioni dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla Conferenza;
- b) che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- c) che la richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi;
- d) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma dei disciplinari o del versamento del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione delle concessioni;
- e) la durata della concessione TO/AT/6714 di cui al punto 1) in anni 2 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- f) la durata della concessione TO/OC/6715 di cui al punto 2) in anni 19 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- g) che il rateo del canone annuo 2024 della concessione TO/OC/6715 sarà calcolato dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi e verrà incassato sull'accertamento n. 255/2023 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025;
- h) che il canone annuo, fissato in € 2.007,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo

compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso.

I) ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, l'esonero dal pagamento della cauzione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Arch. Maria Grazia MENNEA

Dott. Geol. Barbara CORAGLIA

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di
Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOAT6714 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione per la realizzazione di guado temporaneo nell'alveo del Torrente Chisone in Comune di Pragelato ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Il COMUNE DI PRAGELATO con sede in Piazza Municipio n. 10 - PRAGELATO (TO), Codice Fiscale 85003290013/Partita IVA 04935390015;

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per la realizzazione di guado temporaneo nell'alveo del Torrente Chisone, nel Comune di Pragelato, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni due** e pertanto con scadenza al **31/12/2025**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E'

fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di PRAGELATO. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(firmato digitalmente)

Ing. Bruno Ifrigerio

(firmato digitalmente)

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO/OC/6715 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione per l'occupazione di pertinenza idraulica demaniale (ex alveo Torrente Chisone) in Comune di Pragelato ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Il COMUNE DI PRAGELATO con sede in Piazza Municipio n. 10 - PRAGELATO (TO), Codice Fiscale 85003290013/Partita IVA 04935390015;

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per l'occupazione di pertinenza idraulica demaniale (ex alveo del Torrente Chisone), nel Comune di Pragelato, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31/12/2043**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E'

fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 2.007,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con

D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di PRAGELATO. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE SERVIZI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E
POSTALI

DIVISIONE IX – ISPettorato TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

UNITÀ ORGANIZZATIVA III – RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE TELEFONICO

SPETT.LE

COMUNE DI PRAGELATO

PIAZZA MUNICIPIO, 10

10060 PRAGELATO (AO)

PEC: COMUNEPRAGELATO@LEGALMAIL.IT

Pratica MIMIT -TO/SETT.3/FM/2023105/INTERFELET/
All.: nota spese

Oggetto: posa condutture di energia elettrica BT/MT, afferenti i lavori di riqualificazione dell'area sciabile di Pragelato – realizzazione impianto di Skiroll e Biathlon nel parterre del sito olimpico del salto di Pragelato (TO). CUP 121B21003510005.

Con riferimento all'istanza prot. 9049 rubricata al Registro Ufficiale in Ingresso di questo Ispettorato al n. 1213768 del 03.11.2023, nel comunicare l'avvio di un apposito procedimento amministrativo in merito, si precisa che:

1. l'Amministrazione competente è lo scrivente Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali Divisione IX – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta;
2. l'oggetto del procedimento promosso è il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 56 del D.Lvo 259/03 (ex art. 95 Codice 2003);
3. il responsabile del procedimento amministrativo è il F.T. Massetti Fabrizio disponibile per eventuali informazioni o approfondimenti al n. telefonico 011/5763421;
4. l'Ufficio dove si può prendere visione degli atti nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 241/90 è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali Divisione IX – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica – via Alfieri, 10 – 10121 Torino.

Tutto ciò premesso

QUESTO ISPettorato TERRITORIALE

VISTO l'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1 comma 42 della legge 06 novembre 2012, n. 190 e considerate le specifiche sanzioni in caso di violazione del medesimo articolo;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022 n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 11 novembre 2022;

VISTO il progetto tecnico prodotto, catalogato con n. 2023105;

VISTA la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000”, allegata all'istanza, ove si dichiara che all'interno dei fondi interessati dalla realizzazione delle condutture di energia elettrica di cui in oggetto, non sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto non vi sono interferenze;

VISTA la dichiarazione di impegno, allegata all'istanza, concernente il rispetto delle prescrizioni da osservare e contenute nelle norme in materia di coesistenza tra gli impianti elettrici da realizzare e i preesistenti impianti di rete pubblica di comunicazione;

Via Alfieri, 10 – 10121 Torino

tel. +39 011 5763421 – fax +39 011 5763436
e-mail it.piemonte@mise.gov.it – PEC: dgscerp.div09.isppva@pec.mise.gov.it;
www.mimit.gov.it

Referente: FT Massetti Fabrizio



VISTO l'Atto di Sottomissione prodotto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Uff. Territoriale di Chatillon in data 14.09.2019 al n. 247 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano allo scrivente Ministero dal R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e dal D.L.vo del 259/03;

VISTO il decreto legislativo n. 259/2003 come modificato e integrato dal Decreto legislativo n. 207/2021 (denominato d'ora in poi "CODICE")

RILASCIÀ,

per quanto di competenza, il **NULLA OSTA** ai sensi dell'art. 56 del CODICE , per la realizzazione/posa delle condutture elettriche in oggetto specificate, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) *non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito alle condutture elettriche in oggetto;*
- 2) *nella posa delle medesime condutture elettriche, dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportato nella dichiarazione di impegno.*

Inoltre si rappresenta a Codesta Società quanto segue:

1. allo scopo di poter eseguire i previsti controlli dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o mail, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa delle condutture elettriche in oggetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente;
2. l'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta società; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia;
3. ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta stessa società di fornire a questo Ufficio la prevista dichiarazione di conformità, inerente il rispetto del progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione del medesimo impianto;
4. ai sensi degli articoli 99 e 104 del CODICE, l'attività di installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato è assoggettata ad una autorizzazione generale che si consegue presentando una dichiarazione corredata dalla documentazione di cui all'art. 99 comma 4 e art. 107 del Codice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione I – Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato – ROMA – PEC: dgscerp.div1@pec.mise.gov.it;
5. qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

Si allega la relativa nota spese per Attività Istruttoria Rilascio Nulla Osta ai sensi del D.M. 15 febbraio 2006.

Visto: Massetti, Langone

IL DIRIGENTE
(Ing. Vincenzo Zezza)

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE: i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative indicate nel presente provvedimento nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziarla; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero delle Imprese e del Made in Italy – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

ATTO DD 7/A1617A/2024

DEL 08/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico nell’ambito del progetto di “Realizzazione Impianto di Skiroll e Biathlon nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato”, localizzato nel Comune di Pragelato (TO).

Visti

- l’istanza presentata in data 04/04/2023 prot. n. 49878 dal Comune di Pragelato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale ai sensi dell’art. 12, comma 1, della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, per l’avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e contestuale avvio della Procedura di Valutazione di incidenza, inerente il progetto di “Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato”, localizzato nel Comune di Pragelato (TO), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- l’istanza ai sensi della l.r. 45/1989, in data 31/05/2023, presentata, dal Comune di Pragelato volta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione degli interventi previsti dal succitato progetto;
- la nota del Settore Valutazioni e Procedure Integrate – Direzione Ambiente Energia e Territorio con cui si richiede ai soggetti coinvolti di trasmettere le proprie osservazioni e i propri pareri conclusivi e atti di assenso di competenza onde consentire il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica condiviso in sede di Conferenza di servizi;
- la nota prot. n. 93827 del 04/07/2023 trasmessa dallo scrivente Settore alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico per richiedere il parere idrogeologico e nivologico di competenza;
- la nota prot. n. 95580 del 07/07/2023 trasmessa al Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate con cui si trasmette il contributo tecnico forestale di competenza per gli adempimenti istruttori dell’Organo Tecnico Regionale;
- la riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria in data 13/07/2023;
- la seconda riunione dell’Organo Tecnico Regionale in data 31/10/2023;
- la riunione della Conferenza dei Servizi decisoria, tenutasi in data 07/11/2023, a conclusione della quale, tenuto conto anche di quanto emerso in sede di Organo Tecnico Regionale, si è ritenuto di poter esprimere nell’ambito del provvedimento finale, la compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali che saranno dettagliate nel provvedimento conclusivo e costituiranno oggetto di verifica di ottemperanza da parte degli enti competenti;
- il contributo tecnico del Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica pervenuto in data 05/12/2023 prot. n. 172735;
- la seconda e conclusiva riunione della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 12/12/2023;

Esaminato il progetto redatto dall'Associazione Temporanea di Professionisti a firma dell'Ing. Fabrizio Roagna in data 20/01/2023 e allegato all'istanza del 04/04/2023, prot. n. 49878, nonché la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 20/9/2023;

Preso atto:

- del verbale espresso dal Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 05/12/2023 prot. 52298/A1800A, pervenuto con nota in pari data, prot. n. 172735/A1600A, conservato agli atti del Settore scrivente, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico dell'area ed esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Fabrizio Roagna e Arch. Stefano Pomero per la parte progettuale, impiantistica ed idraulica, dall'Arch. Paolo Gallo e dal Dott. Guido Blanchard per la parte ambientale, dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e per gli aspetti nivologici e valanghivi e subordinatamente alle prescrizioni di seguito illustrate;
- del verbale in data 22/12/2023 a firma dei funzionari, Dott. For. Bogo Guido e Dott. For. Furlan Giacomo, incaricati dell'istruttoria tecnica sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, con cui esprimono parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, l'intervento di cui sopra;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e al sopralluogo congiunto dei rappresentanti dei Settori ed Enti regionali interessati alla procedura, esperito in data 04/07/2023, è risultato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989 e rientra tra quelli previsti al comma 2, lettere a.1 e a.2, dell'art. 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- l'area oggetto di intervento risulta parzialmente ricompresa nell'area sciabile delimitata dal vigente PRGC, ed è in corso il procedimento per la sua variazione, al fine di comprendere per intero le superfici interessate dall'impianto sportivo in progetto;
- le superfici interessate dall'impianto sportivo in progetto ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere c) e g), del D.lgs. 42/2000 e non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- gli interventi in progetto si collocano nel comune di Pragelato, in alta Val Chisone, e si sviluppano per la maggior parte all'interno delle aree di landing dei trampolini dello skijumping realizzati in occasione delle Olimpiadi invernali Torino 2006, e nelle immediate vicinanze, ad una quota compresa tra i 1.524 e 1.562 m s.l.m., sul fondo valle del versante rivolto a Nord/Ovest del monte Albergian, in destra idrografica del Torrente Chisone fronte la Frazione Ruà;
- gli interventi in progetto consistono in:
 - rimozione di alcuni elementi ed alcune opere presenti nell'area di intervento che ostacolano la realizzazione del nuovo progetto;
 - realizzazione di un nuovo poligono di tiro per la parte balistica dello sport del biathlon comprensivo di spalti fruibili da allenatori, tecnici, ecc.;
 - realizzazione di un tunnel di accesso all'albergo Skijumping;
 - realizzazione di un sistema di tracciati per la parte sciistica dello sport del biathlon;
 - realizzazione, su parte dei tracciati predisposti per la parte sciistica del biathlon di un tracciato per skiroll, funzionale anche alla pratica del biathlon estivo;
 - implementazione del sistema di innevamento programmato esistente;
 - interventi di recupero ambientale consistenti in opere di ripristino delle aree oggetto di intervento o interessamento temporaneo dei lavori, mediante recupero ambientale sistemico e generalizzato (es. inerbimenti con semina a spaglio ovvero idrosemine semplici o potenziate, ecc.);

- sono inoltre previsti interventi di mitigazione ambientale (anche con opere a verde) e di compensazione ambientale;
- la realizzazione degli interventi previsti in progetto comporterà movimenti di terra pari a 46.736,63 m³, tra volumi di scavo e riporto, ed interesseranno una superficie complessiva di 44.728,74 m² (dei quali 7.378 m² boscati), individuata al N.C.T. del Comune di Pragelato in numerose particelle dei fogli 47, 48, 68, 69 e 70, elencate nell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e rappresentate nell'elaborato planimetrico denominato "CPPB_0_D_UB_003_2 Catasto";
- gli interventi hanno la finalità di incrementare e ampliare la fruibilità sportiva e turistico - ludica del Comune di Pragelato e non perseguono l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Considerato inoltre che, riguardo gli aspetti forestali e vegetazionali:

- la vegetazione forestale dei siti di intervento e all'intorno risulta caratterizzata dalla presenza di lariceti pascolivi, con sporadica presenza di pino cembro, abete bianco e abete rosso. Lungo la fascia spondale del Torrente Chisone, molto compromessa a seguito delle regimazioni idrauliche risalenti ai decenni scorsi, sono comunque presenti lembi di formazioni igrofile caratterizzate dalla presenza di *Salix daphnoides* attualmente in fase di espansione;
- nell'area interessata non è stata rilevata la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo vegetazionale o forestale;
- le scelte progettuali sono state indirizzate a ridurre al minimo le aree di trasformazione e le interferenze con aree boscate, sfruttando il più possibile le caratteristiche planoaltimetriche del territorio, già oggetto di interventi legati alle Olimpiadi invernali Torino 2006;
- al termine degli interventi si provvederà ad eseguire i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso l'inerbimento delle superfici trasformate o modificate;
- complessivamente l'asportazione della copertura forestale interesserà 80 soggetti, prevalentemente larici, in parte localizzati fuori dal bosco e isolati e, alla luce di quanto dichiarato nella Relazione integrativa del 20/9/2023, gli abbattimenti non inficiano in alcun modo la parte del bosco con funzioni protettive da valanghe e da ritenzione di smottamenti e nemmeno dalla funzione protettiva idrogeologica/idrologica contro l'erosione superficiale da scorrimento delle acque meteoriche.

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/89 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essi contenute;

Considerato che il richiedente non è tenuto alla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989, in quanto soggetto pubblico;

Considerato, altresì, che l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art. 9 comma 4 lett. b) della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera o lavoro di interesse pubblico;

Rilevato, infine, che l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto ove non sia portato a compimento l'iter di individuazione delle aree sciabili prima della presentazione da parte del proponente dell'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in attuazione dell'art.19 della LR4/2009, la compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso sarà dovuta ai sensi dello stesso articolo. Viceversa, qualora l'iter di individuazione delle aree sciabili sia completato prima della presentazione della citata autocertificazione, la compensazione non sarà dovuta ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. d) della LR4/2009.

Dato atto che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n° 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, inclusa l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 in materia di vincolo per scopi idrogeologici, recandone l'indicazione esplicita.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Pragelato (C.F. 85003290013) all'attuazione del progetto di "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato", localizzato nel Comune di Pragelato (TO), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate nei verbali geologico e forestale redatti rispettivamente in data 05/12/2023 e in data 22/12/2023, conservati agli atti del Settore scrivente.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;
- il D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Pragelato (C.F. 85003290013), con sede legale in Pragelato (TO), Piazza Municipio n. 10, all'esecuzione del

progetto di “Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato”, localizzato nel Comune di Pragelato (TO), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al N.C.T. del Comune di Pragelato in numerose particelle dei fogli 47, 48, 68, 69 e 70, elencate nell’istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e rappresentate nell’elaborato planimetrico denominato “CPPB_0_D_UB_003_2 Catasto” allegato all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni contenute nei verbali geologico e forestale, redatti rispettivamente in data 05/12/2023 e in data 22/12/2023 dai funzionari incaricati e di seguito riportate.

Prescrizioni geologiche:

1. le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017, n. 120;
2. per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
3. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
4. al termine dei lavori si dovrà procedere all’esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
5. dal momento che un tratto della pista in progetto potrebbe risultare esposto in condizioni di innevamento eccezionali alla dinamica valanghiva (così come al potenziale distacco di lastroni di neve dalla superficie della zona di atterraggio dell’impianto di salto con gli sci) si rammenta che la gestione del rischio compete al gestore dell’impianto ed al Direttore di pista, in relazione agli obblighi ad essi attribuiti dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, che dovranno effettuare le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari secondo procedure definite in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe.

Prescrizioni forestali

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Geologico per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque; tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni;
3. in corso d’opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori necessari per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare, gli sbancamenti in depositi sciolti dovranno essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, e comunque non superiori ai limiti indicati dal progetto, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti; altresì durante i lavori è necessario prevedere un adeguato sistema di regimentazione provvisoria delle acque;
5. i depositi movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento, secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive. Il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa. Nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possano essere riutilizzati nell’ambito degli interventi, gli stessi dovranno essere allontanati dall’area, e comunque in nessun modo potranno interessare alvei, fasce spondali di rii o colatori e impluvi;
6. durante gli scavi dovrà essere salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo laddove possibile a rimetterla in posto a lavori ultimati;
7. dovranno essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all’intervento di rinverdimento previste dal progetto di recupero ambientale, fino all’affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso

ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive;

8. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

9. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente, inclusa la rete sentieristica;

10. i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante potranno avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi;

11. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e quelle interessate dagli eventuali tracciati viari di servizio dovranno sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi, ciò al fine di impedire fenomeni di erosione superficiale nonché il movimento di terra verso valle;

12. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari ad anni cinque. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo

idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate e contenute nei verbali istruttori conservati agli atti del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Cordero Silvia

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro